SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 26

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 gennaio al 4 febbraio 2009)

INDICE

ADERENTI: sulla paventata chiusura di uno stabilimento di Mantova (4-00102) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) *Pag.* 597

ASTORE: su un contributo regionale per un impianto funiviario a Subiaco (4-00869) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 599

BOLDI: sui disagi per la chemioterapia in un ospedale di Alessandria (4-00674) (risp. FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*) 600

CARRARA ed altri: su un convegno a favore della somministrazione di psicofarmaci ai bambini (4-00831) (risp. FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*) 603

COMPAGNA ed altri: sulla realizzazione di un collegamento stradale nel salernitano (4-00629) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 605

D'AMBROSIO LETTIERI, TOTARO: sulla legittimità di una forma legislativa della Regione Toscana istitutiva della proiezione di farmacie (4-00680) (risp. FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*) 606

DELLA SETA: sull'omologazione di un prototipo di *scooter* a metano (4-00875) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) *Pag.* 612

DI NARDO: sul conferimento di incarichi dirigenziali presso l'Agenzia del territorio (4-00829) (risp. CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 613

GIAI, MICHELONI: sulla riduzione dei finanziamenti al Museo delle migrazioni (4-00454) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 616

LANNUTTI: sul rinvio e la modifica della normativa italiana sulla *class action* (4-00554) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) 619

LANNUTTI ed altri: sul rinvio e la modifica della normativa italiana sulla *class action* (4-00177) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) 620

PERDUCA, PORETTI: sulle modalità con cui è stato regolato il debito dello Stato per il servizio di tesoreria gestito dalla Banca d'Italia sino al Trattato di Maastricht (4-00515) (risp. COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 623

POLI BORTONE: sulle associazioni antiracket e antiusura accreditate dal Ministero dell'economia (4-00839) (risp. COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 628

TIPOGRAFIA DEL SENATO (290)

PORETTI, PERDUCA: sui controlli di congruità dei prezzi dell'energia (4-00226) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) *Pag.* 629

sull'utilizzo dell'anestesia nei parti naturali (4-00237) (risp. FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*) 632

sull'affissione di tabelle sugli effetti dell'alcool nelle discoteche (4-00568) (risp. FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*) 635

sulla messa in mora dell'Italia da parte della Commissione europea relativa al decreto ministeriale sulle modalità di registrazione di dispositivi medicali (4-00818) (risp. FAZIO, *sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali*) *Pag.* 637

SIBILIA: sull'istituzione dei distretti idrografici per macroaree (4-00224) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare)* 641

ADERENTI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, salute, politiche sociali.* – Premesso che:

la Sogefi, società che produce filtri per auto, di proprietà del gruppo Cir di Carlo De Benedetti, nasce a Mantova nel 1980 e nel tempo è cresciuta fino a diventare una multinazionale;

con i suoi due campi di attività nei settori filtrazione e sospensioni e con i suoi stabilimenti anche in altri Paesi europei, il gruppo occupa una posizione di *leader* nel mercato mondiale;

oggi il gruppo vanta circa 6.200 impiegati, di cui 3.500 nella divisione filtrazione, con una produzione annua di 180 milioni di filtri; nel 2006 il fatturato del gruppo ha superato un milione di euro;

nonostante i bilanci non siano in rosso e la produzione sia sostenuta, la proprietà ha annunciato che lo stabilimento mantovano chiuderà i battenti il 31 luglio 2008, con conseguente licenziamento di ben 230 operai e operaie;

dopo un primo incontro al Ministero dello sviluppo economico, tenutosi il 21 maggio 2008, nel quale la Sogefi ha ribadito la volontà di chiudere l'azienda e l'indisponibilità ad avviare un progetto di reindustrializzazione, il 27 maggio 2008 una cinquantina di lavoratori e lavoratrici della Sogefi hanno occupato gli uffici della Prefettura di Mantova per circa tre ore, ed hanno cessato la protesta soltanto dopo che il prefetto ha inviato a Palazzo Chigi la richiesta urgente perché sia convocato al più presto un nuovo incontro al Ministero dello sviluppo economico, nel tentativo di sventare la chiusura della fabbrica ed evitare il licenziamento di 230 dipendenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno promuovere iniziative idonee al fine di evitare la chiusura di uno stabilimento storico, quale appunto quello di Mantova, ed evitare a ben 230 famiglie i disagi economici e sociali propri di una situazione di disoccupazione.

(4-00102)

(4 giugno 2008)

RISPOSTA. – La Sogefi Filter Division S.p.A., operante nel settore della componentistica per auto dal 1986, fa parte del gruppo CIR di Carlo De Benedetti che occupa una posizione *leader* nel mercato mondiale.

In data 29 aprile 2008 l'azienda ha aperto una procedura di mobilità per la chiusura dello stabilimento di Mantova.

La decisione definitiva di cessare l'attività è stata motivata dal negativo andamento del mercato negli ultimi mesi e da un pesante calo dell'u-

tile operativo, che ha prodotto un piano industriale di riassetto complessivo.

La vertenza Sogefi è stata seguita attivamente dal Ministero.

A seguito di numerosi incontri, in data 25 luglio 2008 è stato sottoscritto presso il Ministero un Protocollo di intesa tra la società Sogefi, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la Provincia, il Comune di Mantova, Confindustria Mantova, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie, volto a favorire la reindustrializzazione del sito e la ricollocazione dei lavoratori.

Con tale Protocollo le parti prendono atto che:

1. con il Verbale di accordo del 16 luglio 2008, sottoscritto presso Confindustria Mantova, sono state anche definite le condizioni normative ed economiche relative al prossimo biennio, per i lavoratori interessati alla cessazione di attività dello stabilimento Sogefi;

2. la Regione Lombardia, la Provincia e il Comune di Mantova, in accordo con il Ministero, si faranno parte attiva per la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, incaricato di esaminare tutti gli atti e gli strumenti necessari per favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali presso il sito di Mantova;

3. il Comune la Provincia di Mantova, in accordo con la Regione Lombardia, svolgeranno un ruolo attivo (anche avvalendosi della collaborazione di Confindustria Mantova) per il collocamento dei lavoratori in nuove attività. A tal fine, saranno avviati anche corsi di riqualificazione professionale.

In attuazione dei predetti accordi sono state avviate una serie di iniziative tra cui l'attivazione di un gruppo di lavoro presso la Regione che sta esaminando alcune manifestazioni di interesse per il sito.

Per quanto riguarda la situazione occupazionale, si segnala che il 28 luglio 2008 presso il Ministero del lavoro è stato siglato un Accordo con la società Sogefi e le organizzazioni sindacali territoriali di Mantova per la richiesta di concessione della Cassa d'integrazione guadagni straordinaria biennale per crisi per cessazione di attività, con decorrenza 4 agosto 2008 con la previsione, altresì, di un piano di gestione delle eccedenze.

Allo stato risultano avviati tre corsi di riqualificazione professionale ed un piano di *outplacement* che stanno coinvolgendo parte dei lavoratori per il reinserimento professionale.

Sono state concordate, inoltre, 60 uscite di cui parte con approdo alla pensione e parte con dimissioni volontarie in quanto i lavoratori sono stati assunti da altra impresa.

Ad oggi lavorano, quindi, circa 70 persone per il completamento delle commesse e per l'espletamento di alcune attività di manutenzione mentre circa 80 addetti permangono in Cassa integrazione.

Infine, si segnala che presso la Regione Lombardia sono in corso incontri per proseguire nel lavoro di monitoraggio e di gestione della parte di accordo relativo alla reindustrializzazione.

Il Ministero continuerà, comunque, a seguire con attenzione la delicata vicenda e ad attivarsi qualora le parti lo ritenessero necessario.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

MARTINAT

(22 gennaio 2009)

ASTORE. – *Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

la regione Lazio con la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 destinava risorse per interventi di ammodernamento e messa a norma degli impianti di risalita delle stazioni sciistiche presenti nella regione medesima;

con delibera della Giunta regionale n. 270 del 18 aprile 2008 veniva approvato il bando pubblico per le richieste di contributo finalizzate all'innovazione tecnologica, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, situati nelle stazioni sciistiche ubicate nel territorio della regione Lazio;

con determinazione del 16 settembre 2008 la direzione trasporti istituiva la commissione per la valutazione dei progetti relativi ad impianti a fune e provvedeva alla formale nomina degli esperti interni ed esterni, da incaricare della valutazione delle istanze per la concessione dei contributi di cui sopra;

tra le richieste pervenute veniva ammesso il progetto presentato dalla società Livata 2001 srl relativo all'ammodernamento dell'impianto sciovario «Monna dell'Orso» ubicato nel Comune di Subiaco (Roma), per il quale veniva concessa la somma di 2.500.000,00 euro;

per quanto consta, il Consiglio comunale di Subiaco, su proposta del Sindaco, ha affidato la delega montana di Monte Livata al consigliere comunale Paolo Onori che è fratello di Stefano Onori, attualmente responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Subiaco;

considerato che:

la finalità esclusiva del bando pubblico è quella di sostenere l'ammodernamento e la messa a norma degli impianti di risalita, situati nelle stazioni sciistiche, ricadenti nel territorio della regione Lazio;

l'intero ammontare del contributo regionale è stato erogato, in favore della società Livata 2001 srl per l'inammissibilità degli altri progetti presentati da diversi enti tra cui il Consorzio del comprensorio Campo Staffi, funivia del Terminillo srl, Appennino srl, Soc. Meta srl;

l'unico beneficiario è risultato l'impianto scioviario Monna dell'Orso, sito nel Comune di Subiaco;

alla data del 9 ottobre 2008 la società Livata 2001 srl risulta in stato di inattività, e ciò a fronte di un capitale sociale dichiarato pari ad 500.000 euro, e, peraltro, appaiono titolari di diritti di proprietà su quote o azioni della medesima ben 267 soci;

trattasi di una società a responsabilità limitata e non di un'associazione o di un consorzio, e quindi con un regime giuridico che prevede prioritariamente la responsabilità del capitale sociale e solo in via residuale la singola responsabilità dei soci;

il Consiglio di amministrazione in data 10 ottobre 2008 veniva ampliato con due consiglieri, risultando così composto da sette membri, palesemente in contrasto con quanto previsto nello statuto della società, che, invece, prevede l'elezione di cinque rappresentanti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della anomala situazione che riguarda la società Livata 2001 S.r.l. e il Comune di Subiaco;

quali controlli, nell'ambito delle rispettive competenze, ritengano di disporre per assicurare che il contributo regionale sia utilizzato ai fini per cui è stato erogato, affinché l'impianto di risalita sia a norma rispetto alle vigenti leggi, a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini che lo utilizzeranno nella comunità di Monte Livata.

(4-00869)

(27 novembre 2008)

RISPOSTA. – Preliminarmente occorre premettere che la competenza amministrativa in materia di impianti funiviari è in capo alle Regioni ed agli enti locali, mentre al Ministero residua la competenza tecnica relativa alla sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.

Ciò premesso, per quanto di competenza, è opportuno segnalare che per gli impianti in argomento è stata concessa una proroga al 23 dicembre 2008 della vita tecnica ai sensi del decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23. Ad oggi, gli impianti non sono aperti a pubblico esercizio in quanto carenti dei previsti controlli periodici sui componenti aventi funzioni di sicurezza.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

MATTEOLI

(28 gennaio 2009)

BOLDI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la tutela alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Carta costituzionale all'articolo 32 nel rispetto della dignità e della persona umana;

nel Libro Bianco sui principi fondamentali del servizio sanitario nazionale, nella parte dedicata alla centralità della persona si afferma che «gli individui con peggiore stato di salute o con maggiore bisogno devono venire trattati più favorevolmente (c.d. equità verticale)»;

nonostante ciò, da tempo, ad Alessandria, davanti all'ospedale «SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo» si è venuta a creare una situazione ai limiti della decenza;

ogni giorno molte persone in attesa di essere sottoposte al trattamento di chemioterapia sono costrette a file interminabili fuori dalla struttura ospedaliera, per riuscire ad avere un numero progressivo che permetta loro di accedere alla terapia;

una volta guadagnato l'accesso in ospedale, i tempi di attesa sono dettati dal numero che sono riusciti ad ottenere: da questo infatti dipende se potranno essere subito sottoposti al trattamento o se saranno costretti ad una lunga ed estenuante attesa che si può prolungare anche fino a sera;

la terapia in questione dura dalle tre alle sei ore e viene eseguita in camere che troppo spesso, superficialmente, vengono lasciate aperte contravvenendo alle basilari regole di tutela della *privacy*;

tenuto conto che:

sarebbe sufficiente che il reparto programmasse la chemioterapia su più turni per differenti gruppi, evitando così tali ed incomprensibili tempi di attesa ai pazienti ed ai loro accompagnatori, che già sono messi a dura prova dalla malattia che li ha colpiti;

l'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte è a conoscenza di questa incresciosa vicenda,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un'indagine per verificare la situazione sopra descritta e se vi siano responsabilità personali da far valere.

(4-00674)

(16 ottobre 2008)

RISPOSTA. – Si precisa preliminarmente che la vigente normativa di livello costituzionale attribuisce alle Regioni la competenza in materia di organizzazione e gestione dei servizi sanitari.

Relativamente alla specifica situazione rappresentata, l'Azienda sanitaria ospedaliera nazionale «Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo» ha fornito le seguenti precisazioni.

Relativamente all'attesa per l'accesso al padiglione Fiandesio, dove sono situati day hospital e ambulatorio, la Direzione generale aziendale ha provveduto ad anticipare alle ore 7.30 l'orario di apertura della portineria e l'orario del personale dell'accettazione; è stato installato un bancone chiuso che consente di anticipare ulteriormente l'accesso alla sala di attesa, garantendo il rispetto delle misure minime di sicurezza imposte dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Inoltre, è in corso di definizione una nuova procedura informatizzata che prevede il rilascio di apposite tessere magnetiche, per permettere ai pazienti l'accesso in modo autonomo, anticipatamente all'orario attuale; la timbratura d'accesso sostituirà il numero che i pazienti devono ritirare per usufruire delle prestazioni.

Prima della presa in servizio alle ore 8.00 del personale medico ed inferrmieristico del day hospital, per eccezionali urgenze cliniche verrà previsto un sistema di chiamata, collegato direttamente con il reparto al fine di garantire il soccorso immediato in caso di situazioni di emergenza.

Per quanto riguarda il processo di umanizzazione e di miglioramento del servizio, gli Uffici Qualità e Relazioni con il pubblico, in collaborazione con le psicologhe del day hospital oncoematologico, hanno effettuato alcuni incontri con i pazienti e gli accompagnatori del day hospital, per rilevare le criticità ed evidenziare le possibilità di miglioramento nell'erogazione delle attività terapeutiche.

Secondo quanto comunicato dal Direttore generale dell'azienda tali incontri, programmati anche al fine di verificare la fondatezza dei dati rilevati negli anni scorsi attraverso indagini di soddisfazione dell'utenza (i quali avevano fatto emergere percezioni più che soddisfacenti relativamente alle prestazioni fornite), hanno confermato i risultati positivi sia per quanto riguarda gli aspetti professionali e relazionali del personale sanitario sia relativamente agli aspetti di tutela della dignità e della *privacy* dei pazienti.

Da tali incontri è emerso anche che le misure adottate relativamente agli orari di apertura e all'accesso hanno quasi totalmente risolto i problemi di «code» innanzi all'ospedale.

Relativamente ai tempi di attesa per ricevere la terapia, è stato segnalato che i risultati del laboratorio, la visita medica e le terapie complesse (trasfusioni, chemioterapia, infusioni di anticorpi monoclinali) possono richiedere una degenza prolungata in day hospital, assicurata dal personale medico/infermieristico sino alle ore 19.00.

Per la programmazione su più turni, differenti per gruppi, per la somministrazione della terapia, l'azienda ospedaliera ha pianificato l'arrivo in day hospital dei pazienti ad orari diversi, anche se sono emerse due problematiche:

a) la minore celerità nell'effettuazione degli esami di laboratorio nelle ore centrali della mattina;

b) la quasi totale preferenza dei pazienti ad accedere giornalmente al più presto, come peraltro emerso anche nei *focus group*; anche la soluzione di effettuare il prelievo in una giornata e la somministrazione della terapia il giorno successivo, allo scopo di una minore permanenza nella struttura, ha trovato scarsa soddisfazione nell'utenza.

La Direzione dell'ospedale, in considerazione della proficua e costante collaborazione con le associazioni di volontariato, sta valutando la possibilità di un ulteriore loro coinvolgimento anche nelle attività di ac-

coglienza, fermo restando il decisivo apporto fornito per il servizio di trasporto e la somministrazione quotidiana e gratuita delle colazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali
FAZIO

(29 gennaio 2009)

CARRARA, ADERENTI, ALICATA, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BOLDI, COLLI, CONTINI, CORONELLA, DE ECCHER, DE FEO, FILIPPI Alberto, GALLO, GAMBA, GHIGO, LICASTRO SCARDINO, MASSIDDA, ORSI, PICCIONI, PISCITELLI, RIZZOTTI, SAIA, SANTINI, SARO, SCOTTI, ZANETTA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in Italia è in corso un vivace dibattito, anche in seno alla comunità scientifica, in ordine all'opportunità o meno di somministrare psicofarmaci ai bambini per tentare di risolvere i loro disagi;

la comunità accademica non è concorde circa l'opportunità di somministrare molecole psicoattive a soggetti in via di sviluppo, specie con riguardo agli effetti avversi e iatrogeni di lungo periodo;

i cittadini sono particolarmente attenti a queste delicate tematiche;

in XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati è in corso la discussione congiunta di alcuni progetti di legge d'iniziativa parlamentare recanti norme per la tutela e la salute dei bambini e degli adolescenti;

in considerazione dell'estrema delicatezza dei temi trattati e dei risvolti etici propri di questi argomenti, sarebbe importante garantire alla cittadinanza un'informazione il più possibile completa, obiettiva, imparziale ed equidistante;

considerato che:

in data 15 novembre 2008 si è tenuto presso l'aula magna dell'istituto G. Gaslini di Genova un convegno dal titolo «Un bambino che non sta fermo: ADHD? Nel caso fosse, cosa fare?»;

detto convegno è stato organizzato dalla Società italiana di pediatria, sezione ligure, in collaborazione, tra gli altri, con la multinazionale farmaceutica Ely Lilly Italia s.p.a.; segreteria organizzativa dell'evento è stata l'Azienda sanitaria locale 4 Chiavarese, Scuola superiore aggiornamento e formazione permanente;

la Ely Lilly è la produttrice dello psicofarmaco «Strattera», uno dei più frequentemente utilizzati per la terapia della patologia cosiddetta «Adhd» (sindrome dei bambini troppo agitati e distratti);

secondo quanto hanno affermato delle agenzie di stampa del giorno 18 novembre 2008, detto convegno si sarebbe svolto senza alcun contraddittorio, con la sostanziale affermazione della tesi pro-farmaci da somministrare ai bambini, e il rifiuto totale al confronto con quanti, tra gli astanti, rifiutavano l'impostazione dei relatori;

in conclusione, in detto convegno si sarebbe, pertanto, affermata la tesi secondo la quale l'iperattività dei bambini e la loro agitazione e distrazione sarebbero fenomeni clinici patologici, da curare anche con psicofarmaci, incluso quello prodotto dalla Ely Lilly Italia s.p.a.;

preso atto che sull'esistenza stessa della patologia denominata «Adhd» e sull'opportunità del ricorso al trattamento a base di psicofarmaci è in atto un ampio e tuttora acceso dibattito in seno alla comunità medica e scientifica;

constatato che:

il convegno in oggetto si è svolto all'interno di una struttura pubblica e avrebbe potuto essere un evento di divulgazione scientifica aperta ai medici specialisti in pediatria, neuropsichiatria infantile e Pls (specialista in clinica pediatrica);

al contrario, invece, in detto convegno si sarebbe solo propagandata la tesi a sostegno delle cure a base di farmaci per i bambini definiti «agitati»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di verificare, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, le modalità, le finalità e i criteri in base ai quali l'istituto G. Gaslini avrebbe autorizzato e consentito lo svolgimento di tale convegno all'interno dell'Aula Magna;

se intenda intervenire al fine di verificare, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, le modalità, le finalità e i criteri in base ai quali l'Azienda sanitaria locale 4 Chiavarese avrebbe collaborato alla realizzazione di tale convegno in qualità di segreteria organizzativa;

se non ravvisi la necessità di intervenire verificando anche l'opportunità di consentire che nelle strutture sanitarie pubbliche possano svolgersi manifestazioni non rispettose dei diversi punti di vista della comunità scientifica, qualora si dibatta un tema, come è accaduto al Gaslini, non condiviso dall'intera schiera degli operatori del settore.

(4-00831)

(20 novembre 2008)

RISPOSTA. – Relativamente a quanto riferito nell'atto parlamentare, l'Azienda sanitaria locale n. 4 Chiavarese ha precisato che, con deliberazione n. 571 del 25 settembre 2007, è stata approvata una convenzione con la Società italiana di pediatria, al fine di regolamentare i rapporti di collaborazione fra la stessa e l'istituto Giannina Gaslini; la ASL suddetta è titolare della qualifica di *provider* nazionale e regionale ed ha la facoltà di accreditare gli eventi formativi presso questo Ministero e la Regione Liguria ai fini dell'assegnazione dei crediti da riconoscere ai professionisti sanitari partecipanti.

Nell'ambito di tale convenzione è previsto che la ASL, tramite la propria Struttura semplice aggiornamento e formazione permanente, svolga le funzioni di accreditamento degli eventi residenziali e/o dei pro-

getti formativi aziendali secondo le procedure definite dal programma di Educazione continua in medicina (ECM) nazionale e regionale.

Inoltre, la struttura, su richiesta, svolge compiti aggiuntivi di segreteria, quali l'organizzazione degli eventi, i contatti con i docenti e con le aziende farmaceutiche e la gestione delle quote di iscrizione.

Con riguardo al convegno in esame, la ASL ha segnalato di aver espletato esclusivamente le attività organizzative necessarie (accreditamento, predisposizione opuscoli e locandine eccetera), con esclusione degli aspetti relativi alla programmazione scientifica, alla localizzazione e ai rapporti con lo *sponsor*, che sono stati curati dalla Segreteria scientifica, esterna all'Azienda stessa.

Per quanto attiene al ruolo dell'istituto Gaslini, l'istituto ha precisato che la Sezione Liguria della Società italiana di pediatria ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo dell'aula magna al Dipartimento di pediatria dell'Università degli Studi di Genova, che ne ha la gestione.

I contenuti del convegno sono stati sviluppati secondo le Linee guida sul disturbo da *deficit* di attenzione ed iperattività (ADHD) formulate dalla Società italiana di neuropsichiatria infantile (SINPIA), elaborate sui principi della medicina basata sull'evidenza, pubblicate nel 2004 dal «Giornale di Neuropsichiatria dell'età evolutiva» (rivista ufficiale della SINPIA) e da edizioni Erikson nel febbraio 2006.

Nell'ambito del convegno la tematica dell'ADHD è stati esaminata diffusamente sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, con ampia possibilità di dibattito per i partecipanti, medici e non, e con puntuali risposte ai vari quesiti posti.

La relazione prodotta dall'istituto Gaslini è stata svolta da due psicologhe, specializzate presso l'istituto Miller, e da una psicologa dell'Unità operativa di neuropsichiatria infantile, sul tema del *Parent Training*, quale tecnica di psicoterapia di gruppo per genitori con modalità psicoeducative e cognitivo-comportamentali.

La terapia farmacologica che viene riservata ai rari casi non responsivi al trattamento psicoeducativo e/o psicoterapeutico prestato in famiglia e a scuola, ha costituito oggetto di una relazione che prevedeva un'articolata premessa sulla relativa disciplina e sul sistema di sorveglianza adottato presso l'Istituto superiore di sanità.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

FAZIO

(28 gennaio 2009)

COMPAGNA, FASANO, PARAVIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

la Provincia di Salerno ha appaltato i lavori relativi alla Fondovalle del Calore salernitano;

tale infrastruttura è da ritenersi vitale per riuscire a rompere l'isolamento dell'intera vallata e per promuovere condizioni di sviluppo delle aree interne della provincia di Salerno;

il primo lotto di lavori (da Ponte Calore di Aquara alle Grotte di Castelcivita) è già stato finanziato dalla Provincia, mentre non sarebbe al momento finanziato il secondo lotto (dalle Grotte di Castelcivita allo svincolo autostradale di Campagna);

il completamento della Fondovalle servirebbe da percorso alternativo alla Salerno – Reggio Calabria, (già ipercongestionata) e per evitare in inverno la tratta Sicignano degli Alburni – Buonabitacolo particolarmente impervia e spesso gelata,

si chiede di sapere quali iniziative siano state previste per evitare di registrare l'ennesima opera incompiuta nel Mezzogiorno e soprattutto se il Ministro in indirizzo non ritenga in tal senso necessario ed urgente prospettare il passaggio della suddetta infrastruttura all'Anas, convocando al più presto un tavolo tecnico di coordinamento con gli enti territoriali.

(4-00629)

(7 ottobre 2008)

RISPOSTA. – La realizzazione ad opera degli enti locali di una strada di collegamento tra la zona del fiume Calore e i monti Alburni, su progetto della Comunità montana degli Alburni non rientra tra le competenze dirette del Ministero delle infrastrutture e trasporti trattandosi di una strada non statale.

Per l'eventuale presa in carico della strada in questione da parte di ANAS S.p.A. si dovrebbe procedere con la classificazione dell'arteria come strada statale di interesse nazionale. Tale procedura è disciplinata dall'art. 20 della legge n. 340 del 2000 che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Regione interessata, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

MATTEOLI

(28 gennaio 2009)

D'AMBROSIO LETTIERI, TOTARO. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

il Comune di Bucine (Arezzo) con deliberazione di Giunta n. 8 del 5 febbraio 2008 ha richiesto alla Regione toscana l'istituzione di una proiezione della farmacia del capoluogo nella frazione di Levane, che, pur nella sua unicità, ricomprende una parte di territorio del comune del Montevarchi e un'altra parte del comune di Bucine;

la richiesta del Comune non tiene in conto alcuno l'esistenza della farmacia già aperta nella frazione di Levane di Montevarchi, distante pochissimi metri dal confine comunale con Bucine, per cui non esiste alcuna separazione fisica né vi è soluzione di continuità tra la frazione di Levane ricompresa nel territorio di Montevarchi e la frazione di Levane ricompresa nel territorio di Bucine;

la suddetta farmacia, posta sul confine geografico tra i limitrofi comuni di Montevarchi e di Bucine fin dalla sua istituzione, da oltre 80 anni, serve anche gli abitanti di quell'area del comune di Bucine, svolgendo un adeguato ed efficiente servizio, per cui la popolazione di Levane e di Bucine mai ha avuto necessità di rivolgersi ai vicini centri abitati;

la vigente ordinanza del Sindaco di Bucine (n. 173 del 27 dicembre 2007) nel disporre la turnazione dell'attuale farmacia di Levane con la contemporanea chiusura delle farmacie di Ambra, Bucine, Mercatale V. e Badia Agnano ha evidenziato che tale articolazione «garantisce un elevato servizio faramecutico ai cittadini del Comune di Bucine», per cui tale apprezzamento nei confronti di un servizio di emergenza non può non valere per la normale attività della farmacia di Montevarchi;

la concreta osmosi realizzatasi tra i due Comuni ha portato a rendere disponibili alcuni uffici e servizi pubblici usufruiti da cittadini del Comune di Bucine (scuole, poste eccetera), che si trovano nella frazione Levane di Montevarchi, evidenziando che nella stessa via Leona, dove attualmente è ubicata la farmacia, risulta operante uno «sportello consorziato» tra i due Comuni che svolge l'attività di servizi demografici, ufficio per assistenza stranieri, servizio CUP per visite e accertamenti diagnostici, punto di prelievo sangue e raccolta di reperti biologici;

l'istituzione della proiezione presuppone obiettive situazioni di carenza di assistenza farmaceutica che il legislatore regionale toscano ha ritenuto di superare con la possibilità di attivare tale presidio sussidiario, come si rileva dalla relazione di accompagnamento alla proposta di legge recante «Modifiche ed integrazioni alla l.r.t. 16/2000» in cui testualmente si legge: «L'art. 5 sostituisce integralmente il vigente art. 17, dedicato alla «Soppressione delle sedi farmaceutiche», introducendo un nuovo presidio farmaceutico, la proiezione: quest'ultima, che risponde all'esigenza di migliorare il grado di accessibilità al farmaco da parte dei cittadini e rende il servizio dell'assistenza farmaceutica più capillare, porterà, in prospettiva, al definitivo superamento dei dispensari farmaceutici «annuali» (cfr. art. 7 che introduce l'art. 17-*ter)*. Attualmente i dispensari annuali vengono attivati in quelle sedi farmaceutiche, che sono state istituite in deroga al criterio demografico, per assicurare il servizio in località disperse o gravemente disagiate»;

la farmacia di Levane si è rivolta anche al difensore civico della Toscana, il quale, sul presupposto che l'istituto della proiezione è finalizzato «a favorire l'estensione del servizio farmaceutico a sedi isolate e prive di tale servizio e non a sedi ove il servizio sia comunque fruibile rivolgendosi ad un esercizio posto in territorio di comune limitrofo, come nel caso di specie», si è fatto carico di espletare un'istruttoria presso

l'Azienda unità sanitaria locale competente ed ha sollecitato il competente Dipartimento della Regione alla verifica, sulla base delle ricette presentate, se anche gli abitanti della frazione Levane, residenti a Bucine, hanno fruito e fruiscono dell'assistenza farmaceutica erogata dalla farmacia già attivata a Levane – Montevarchi;

il responsabile del Servizio regionale con nota del 28 maggio 2008 ha comunicato al Difensore civico che la verifica dei dati delle ricette spedite dalla citata farmacia a favore dei residenti nella località Levane di Bucine è «irrilevante nel merito della questione posta (...) proiezione di sede farmaceutica»;

il Difensore civico ha evidenziato al Dipartimento regionale competente il proprio parere per cui la norma regionale non fa riferimento «a sedi ove il servizio sia comunque fruibile rivolgendosi ad un esercizio posto in territorio di comune limitrofo come nel caso in questione» e, ritenendo che la verifica in questione fosse un dato fondamentale «in un senso o nell'altro», ha provveduto a richiedere direttamente all'Azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente i dati delle ricette spedite;

i dati forniti dalla Asl, riferiti al periodo 2005-2008, hanno consentito di accertare che i residenti di Bucine nell'anno 2006 hanno spedito presso la farmacia di Levane-Montevarchi un numero di 7,08 ricette per ogni persona residente;

questo dato comprova quanto sostenuto dalla farmacia in questione: se si ha presente che il dato del numero medio di ricette spedite da ciascun assistito nella Regione Toscana è stato di 8,88 ricette nel 2006, le ricette spedite dalla farmacia di Levane raggiungono il 79 per cento del dato regionale.

Cioè i residenti di Levane di Bucine, in sostanza, spediscono ricette in altre farmacie solo quando la farmacia di Levane è chiusa, perché non di turno;

considerato che:

la farmacia di Levane ha inoltrato ricorso al Tar Toscana per l'annullamento della delibera della Giunta municipale di Bucine n. 8 del 5 febbraio 2008, contestando l'incongruità e l'erroneità delle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato sollevando, in diritto, la violazione ed errata applicazione della normativa regionale e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti;

la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti (FOFI) si è costituita nel ricorso prodotto dalla farmacia al Tar Toscana richiedendo la «sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte Costituzionale sulla questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della Legge della Regione Toscana n. 16/2000 come sostituito dall'articolo 5 della legge della Regione Toscana n. 36/2007», legge istitutiva della proiezione;

una perizia tecnica redatta da un professionista, in corso di deposito nel ricorso prodotto al Tar dalla farmacia avverso la delibera, attesta, tra l'altro, che: «L'agglomerato della frazione di Levane risulta collocato a

cavallo dei Comuni di Montevarchi e Bucine (...) e di fatto l'intero agglomerato si presenta continuo e compatto con una classica conformazione urbanistica. L'esercizio farmaceutico in oggetto (in seguito: Farmacia Zampi) risulta ubicato in un fabbricato limitrofo al confine catastale tra i due Comuni (circa mt. 45.38) nella porzione di agglomerato urbano relativo a Montevarchi»;

la perizia riporta, altresì, che: «La posizione della farmacia Zampi rispetto al nucleo urbano di Levane risulta centrale e ben raggiungibile da qualsiasi punto, anche il più estremo, con un'ottima viabilità e possibilità di parcheggio»;

nella prima applicazione delle modifiche apportate con la legge regionale n. 36 del 2007 con la quale si è introdotto nella normativa regionale l'istituto della proiezione, quale «presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica» (art. 17), a concedere la legittimità costituzionale della stessa, si è proceduto all'istituzione di proiezioni andando ben oltre la stessa normativa adottata dalla Regione Toscana, per cui nella vicenda della farmacia di Levane è ravvisabile la tendenza all'istituzione della proiezione anche in assenza dei presupposti e condizioni previste dalla normativa regionale, che la FOFI ha chiesto sia sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale;

tale sviamento dalla stessa normativa regionale è ravvisabile certamente nel provvedimento della Giunta regionale n. 374 del 19 maggio 2008 (BURT n. 22 del 28 maggio 2008) con il quale si istituisce una proiezione nella frazione Valtriano del comune di Fauglia (Pisa), per cui con una popolazione residente inferiore ai 1000 abitanti si invoca la deroga motivando che il «Comune di Fauglia è ricompreso nell'elenco dei comuni Toscani ad economia prevalentemente turistica di cui al decreto dirigenziale n. 2170 del 12 maggio 2006», la cui inclusione è avvenuta non perché in possesso dei requisiti per essere classificato come comune ad economia prevalentemente turistica, bensì, in base al 5 comma del regolamento regionale che prevede l'inclusione nel predetto elenco, tra i comuni «interessati da flussi turistici diretti ai comuni in possesso di tali requisiti»;

pertanto, l'inclusione di Fauglia (Pisa) nel decreto dirigenziale 2170, al punto 68, e con specifico richiamo al comma 5 dell'articolo 16 del regolamento regionale prevede la deroga agli orari per i negozi per i centri storici (Valtriano dista 10 chilometri dal centro, si legge nel provvedimento regionale) per il periodo 1º aprile-30 novembre; «per il restante territorio: 15 aperture domenicali o festive annue)», pervenendo a questa specifica indicazione da parte del decreto 2170 per Valtriano, la cui disinvolta lettura ha supportato una proiezione, sostanzialmente una farmacia, peraltro affidata al titolare dell'unica farmacia e Sindaco di Fauglia;

altrettanto si deve rilevare per l'altra deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 9 giugno 2008 (BURT n. 25 del 18 giugno 2008), relativamente all'istituzione della proiezione in località Calavorno (326 abitanti riporta il provvedimento), per cui si è supportata l'istituzione della

proiezione con l'asserita ricomprensione di Coreglia Antelminelli (Lucca) tra i comuni toscani ad economia prevalentemente turistica;

pur apparendo abbastanza chiara la disposizione dell'art. 16, comma 5, del regolamento regionale 16 marzo 2004, n. 17/*ter* (BURT n. 11, parte prima del 24 marzo 2004), in base alla quale «La richiesta di inserimento può essere avanzata da più comuni contigui o vicini, anche se non in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 ma interessati da flussi turistici diretti ai comuni in possesso di tali requisiti», per cui pur richiamandosi il comma 5 nel decreto che «supporterebbe» la delibera della Giunta regionale per Fauglia, con evidente disinvoltura la Regione ha considerato Fauglia (e Valtriano) zone ad economia prevalentemente turistica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze, intervenire affinché la Regione Toscana quantomeno rispetti la propria normativa relativamente all'istituzione delle proiezioni in presenza delle condizioni e presupposti previsti dalla legge regionale, ovvero se non ritengano di valutare altri interventi finalizzati alla verifica di legittimità costituzionale della disposizione normativa della Regione Toscana, peraltro già sollevata dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, sulla scorta della dottrina che ha messo in discussione la stessa competenza legislativa regionale volta alla previsione di nuovi istituti dell'ordinamento farmaceutico (quali le proiezioni farmaceutiche e l'eliminazione di altri, quali i dispensari farmaceutici), che, a giudizio degli interroganti, rientrano nella competenza statale e non in quella regionale, a norma dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(4-00680)

(16 ottobre 2008)

RISPOSTA. – La legge della Regione Toscana 28 giugno 2007, n. 36, ha apportato modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16, «Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica».

Nel corso dell'istruttoria svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito dell'esame di legittimità costituzionale della legge regionale n. 36 del 2007, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha formulato alcune osservazioni limitatamente all'art. 5, che introduce l'istituto delle «proiezioni» delle sedi farmaceutiche, e all'art. 6, che prevede la possibilità di istituire farmacie nelle stazioni marittime e nelle stazioni ferroviarie site nei comuni capoluoghi di provincia, nonché negli aeroporti civili a traffico internazionale e nelle aree di servizio autostradale a particolare intensità di traffico, servite da servizi alberghieri e di ristorazione.

Ad avviso di questo Ministero, infatti, tali disposizioni avrebbero potuto contraddire il criterio fissato dal legislatore statale per la pianificazione territoriale dell'assistenza farmaceutica, secondo il quale, al fine

di assicurare l'omogenea distribuzione delle farmacie su tutto il territorio nazionale, la dislocazione territoriale degli esercizi farmaceutici viene effettuata, in base all'art. 1 della Legge n. 475 del 2 aprile 1968 e all'art. 104 del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, tenendo conto del criterio numerico della popolazione e di quello della distanza rispetto ad altri esercizi farmaceutici.

Questo Ministero, pertanto, nel luglio 2007 ha rimesso al competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri la valutazione circa la legittimità costituzionale della legge regionale n. 36 del 2007 e l'eventualità della sua impugnativa.

A seguito di tali osservazioni, e su richiesta del citato Dipartimento, la Regione ha precisato che le disposizioni regionali non sono indirizzate alla costituzione di nuove farmacie, bensì a rendere più capillare la distribuzione dei medicinali, a vantaggio dei cittadini.

La stessa Regione ha sottolineato, inoltre, che le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 si inquadrano nella facoltà, attribuita alle Regioni dall'art. 5 della legge n. 362 dell'8 novembre 1991, di operare il decentramento delle farmacie in base alla distribuzione della popolazione, provvedendo anche alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche; è stato precisato che, nel caso in cui l'attuazione della legge generasse fenomeni distorsivi dei principi fondamentali sopra evidenziati, si sarebbe impegnata ad apportare le necessarie modifiche integrative.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce delle considerazioni svolte dalla Regione e tenuto conto di tale impegno assunto, ha ritenuto di poter superare le osservazioni del Ministero; ai sensi della legislazione statale, la revisione delle piante organiche delle farmacie, il decentramento delle sedi farmaceutiche e la conseguente nuova determinazione delle circoscrizioni, così come l'istituzione dei dispensari farmaceutici, sono attribuiti alla competenza delle Regioni e delle Province autonome.

Non sembra pertanto eccedere dalle competenze regionali l'istituzione della «proiezione» della farmacia, che consiste, secondo l'art. 5 della legge in esame, in «un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica», da ricomprendere, come i dispensati farmaceutici, nella potestà di decentramento di livello regionale.

La Presidenza del Consiglio ha rilevato inoltre che l'iniziativa regionale appare in linea con la liberalizzazione nel campo della distribuzione dei farmaci disposta dall'art. 5 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006.

Sulla base di tali considerazioni, il Governo ha ritenuto di non proporre l'impugnativa prevista dall'art. 127 della Costituzione dinanzi alla Corte costituzionale.

È stata inviata una nota dall'Assessore regionale alla sanità a disposizione degli interroganti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

FAZIO

(28 gennaio 2009)

DELLA SETA. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

l'istituto «L.B. Alberti» di Rimini ha realizzato all'interno del proprio laboratorio scolastico alcuni prototipi di *scooter* a metano e, tramite la Convenzione tra Provincia di Rimini e l'istituto stesso relativa all'accordo di programma per la mobilità sostenibile, ha ottenuto un finanziamento da Provincia e Regione per l'omologazione dell'uso del metano sugli *scooter*;

il Codice della strada non prevede l'utilizzo del metano per veicoli con meno di quattro ruote. Il Codice va pertanto integrato con questo aspetto, appositamente regolamentato;

per procedere, la Direzione generale della Motorizzazione civile di Roma ha richiesto «l'allestimento di un'apposita flotta di 10 scooter a metano» per effettuare le sperimentazioni necessarie a regolamentare queste applicazioni;

le attività della succitata convenzione sono state realizzate tramite l'individuazione modelli di *scooter* idonei alla conversione a metano, con interventi che non coinvolgono il telaio o altre parti strutturali, e la loro trasformazione a doppia alimentazione, come di norma sulle auto;

giunti a conclusione di tutte le attività prescritte, la Direzione centrale della Motorizzazione civile di Roma ha chiesto che tutti i componenti dei *kit* fossero omologati secondo la normativa europea R110, non ancora obbligatoria in Italia, anziché secondo il marchio DGM nazionale oggi in vigore;

l'istituto «L.B. Alberti» ha ottemperato anche a queste ultime indicazioni;

va ricordato che l'utilizzo dei veicoli alimentati a gas metano, caratterizzati da ridottissime emissioni di tutti i principali prodotti dalla combustione tra cui anche un 20 per cento in meno di CO2 rispetto ai combustibili tradizionali, rappresenta un valido contributo alla riduzione dell'inquinamento urbano e alla lotta ai mutamenti climatici. Inoltre, per i bassi prezzi del combustibile, l'incentivazione all'uso di veicoli a metano può rappresentare un'alternativa e un aiuto per i cittadini in un momento di grave crisi economica come quello attuale,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per sapere perché a tutt'oggi la Direzione generale della Motorizzazione civile di Roma non abbia provveduto ad emanare una specifica circolare cui si devono attenere i tecnici delle Motorizzazioni per

poter validare sui libretti di circolazione le avvenute trasformazioni a metano dei veicoli a 2 e 3 ruote, così come avviene per le auto.

(4-00875)

(1° dicembre 2008)

RISPOSTA. – Non risulta che il Ministero delle infrastrutture e trasporti abbia mai stipulato convenzioni per l'utilizzazione del metano nel campo dei motoveicoli né abbia autorizzato alcun soggetto a procedere all'allestimento sperimentale di flotte di *scooter* alimentati a metano.

L'unica normativa di riferimento per l'omologazione degli impianti per l'alimentazione a metano è il regolamento R 110/ECE ONU che è diretto esclusivamente agli autoveicoli ed esclude esplicitamente dal campo di applicabilità i veicoli a due o tre ruote.

In un quadro di armonizzazione normativa di livello comunitario non è pertanto possibile emanare circolari che rechino disposizioni in contrasto con quanto stabilito da una norma primaria.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

MATTEOLI

(28 gennaio 2009)

DI NARDO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

nell'ambito del nuovo sistema amministrativo delineatosi con il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 finalizzato al riordino della organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, attuativo della delega di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il legislatore ha operato un intervento di rilevante impatto sulla gestione delle funzioni amministrative, mediante l'istituzione di nuovi organismi denominati Agenzie;

il Capo II, Titolo V, del citato decreto legislativo, riferito specificamente alla riforma dell'amministrazione finanziaria, ha previsto l'istituzione di quattro Agenzie fiscali (entrate, territorio, dogane e demanio) disciplinandone i relativi sistemi di gestione;

l'articolo 66, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha fissato i criteri basilari cui deve uniformarsi l'articolazione degli uffici, quali l'organizzazione ed il funzionamento delle Agenzie fiscali mediante regole certe, chiare ed inequivocabili;

i regolamenti di amministrazione hanno definito criteri e modalità di accesso alla dirigenza prevedendo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per i posti vacanti e disponibili, procedure selettive pubbliche per le assunzioni sia dall'esterno che dall'interno;

in virtù di tali norme, per particolari esigenze di servizio l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione comparativa dell'idoneità a ri-

coprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari con l'obbligo di avviare rapidamente le procedure selettive;

per quanto risulta all'interrogante, si sarebbero registrate talune anomalie procedurali sull'assegnazione di incarichi dirigenziali, quali ad esempio il recente conferimento dell'incarico di Capo reparto dei servizi all'utenza (dirigente di II fascia) presso l'Ufficio del territorio di Roma all'attuale Direttore dell'Ufficio del territorio di La Spezia, in quanto tale conferimento sarebbe stato attribuito omettendo qualsiasi valutazione di carattere comparativo;

per quanto risulta all'interrogante, sembrerebbe che la Direzione centrale dell'Agenzia, nel provvedimento emanato, abbia previsto la reggenza *ad interim* del predetto ufficio allo stesso dirigente, nonostante il Governo insista da mesi sulla necessità di puntare su di una classe dirigente selezionata su base meritocratica, ai fini di un rinnovamento della pubblica amministrazione in termini di competenza e trasparenza;

non si comprendono quali siano stati i criteri che abbiano indotto i responsabili dell'Agenzia ad adottare una scelta di tal genere,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra esposto ed in tal caso quali provvedimenti urgenti, per quanto di competenza, si intendano assumere al riguardo;

se e quali iniziative si intendano adottare per eliminare tutte le situazioni di illegittimità sopra denunciate, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

(4-00829)

(19 novembre 2008)

RISPOSTA. – Con il documento di sindacato ispettivo cui si risponde, si fa presente che si sarebbero verificate alcune anomalie procedurali sull'assegnazione dell'incarico dirigenziale di Capo reparto dei servizi all'utenza (dirigente di II fascia) presso l'ufficio del territorio di Roma, affidato *ad interim* all'attuale Direttore dell'Ufficio del territorio di La Spezia e chiede, tra l'altro, di conoscere i motivi di tale decisione.

Al riguardo, l'Agenzia del territorio ha ritenuto opportuno evidenziare, in via preliminare, che la medesima Agenzia procede al conferimento degli incarichi dirigenziali in linea con quanto previsto dalla vigente normativa in materia, dal CCNL Dirigenza Area VI, dal proprio Regolamento di amministrazione e sulla base di criteri che hanno costituito oggetto di concertazione sindacale. Inoltre, nell'ambito di tali procedure, sono tenute nella debita considerazione anche le indicazioni diffuse sulla specifica materia dal Dipartimento della funzione pubblica, con la direttiva del Ministro n. 10 del 19 dicembre 2007.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che il processo di conferimento degli incarichi è ispirato dall'obiettivo di incrociare al più alto livello pos-

sibile le caratteristiche della posizione da ricoprire con le competenze professionali, in funzione, prioritariamente, dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento delle strutture, nonché della valorizzazione e della gratificazione professionale delle persone.

Nel procedimento sono, anzitutto, considerate le caratteristiche connesse alla collocazione organizzativa della posizione nella struttura dell'Agenzia, gli obiettivi da perseguire nel presidio della posizione, il contesto specifico in cui si inserisce la posizione stessa.

Costituiscono oggetto di valutazione: le competenze possedute, quale somma delle conoscenze e capacità espresse, in termini di sapere e saper fare, derivanti anche dalle esperienze pregresse e dalle attitudini professionali individuali; i risultati conseguiti e le prestazioni rese nei precedenti incarichi, desunti dal sistema di valutazione, tenendo anche conto dei comportamenti organizzativi con riferimento, fra l'altro, agli aspetti di gestione dalle risorse e alle capacità di negoziazione e costruttiva gestione delle situazioni conflittuali, anche con le organizzazioni sindacali.

In proposito, l'Agenzia ha precisato che i criteri sopra individuati trovano una loro concreta applicazione nell'espletamento delle procedure di interpello che, di regola, vengono avviate al fine di ricoprire le posizioni dirigenziali vacanti, tramite la pubblicazione sul sito *intranet* di appositi comunicati.

Tali procedure sono rivolte a dirigenti di seconda fascia, nonché a personale di terza area funzionale con il diploma di laurea, qualora, in mancanza di candidature dirigenziali aderenti ai profili di volta in volta richiesti, vi fosse la necessità di conferire temporaneamente un incarico provvisorio a funzionario di III area, munito del diploma di laurea, come previsto dall'articolo 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia.

Per quanto attiene specificamente alla posizione di responsabile del Settore Servizi all'utenza dell'Ufficio provinciale del territorio di Roma, l'Agenzia ha avviato, in data 20 dicembre 2007, una procedura di interpello che non ha evidenziato candidature in possesso dei requisiti professionali necessari.

Peraltro, nelle more dell'attivazione di altra procedura, al fine di garantirne il presidio e la continuità operativa, la posizione è stata ricoperta dal precedente responsabile.

In considerazione della imprescindibile necessità di coprire tale posizione, la stessa è stata affidata, dal mese di ottobre 2008, *ad interim* e temporaneamente, al responsabile di altro ufficio provinciale, dichiaratosi disponibile ed in possesso di adeguate competenze, non potendo l'Agenzia incrementare le posizioni dirigenziali, mediante nuove procedure di selezione, essendo, nel frattempo, intervenute le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che prevedono la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.

In relazione alla necessità di «puntare su di una classe dirigente selezionata su base meritocratica» sottolineata nell'interrogazione, l'Agenzia del territorio ha fatto presente di utilizzare, da tempo, strumenti di verifica del merito individuale.

In particolare, per il personale dirigenziale, l'Agenzia ha da tempo adottato un sistema di valutazione, concordato con le organizzazioni sindacali di categoria nel 2001 ed aggiornato nel 2003 con procedura operativa consultabile sul sito *intranet*.

Più precisamente, il sistema – ormai consolidato – consente di apprezzare in maniera equilibrata l'apporto dei singoli, permettendo anche il confronto fra risultati comparabili all'interno di contesti professionali uguali o contigui, con corresponsione di retribuzioni di risultato, significativamente diversificate, in coerenza con l'impegno profuso e la qualità dei risultati raggiunti.

Il sistema, correlato ai processi di pianificazione e controllo di gestione, definisce:

– l'oggetto della valutazione rappresentato dagli obiettivi operativi e dai comportamenti organizzativi;

– la procedura di assegnazione annuale degli obiettivi da raggiungere, con riferimento ai piani ed ai programmi dell'Agenzia ed alla Convenzione stipulata con il Ministro dell'economia e delle finanze, con processo «a cascata» a partire dal direttore dell'Agenzia;

– i criteri e le modalità procedurali di valutazione dei risultati e dei comportamenti organizzativi al termine dell'anno di riferimento.

Le valutazioni determinate con tale sistema, strettamente correlate al merito, sono elemento significativo anche per la crescita professionale dei dirigenti e per l'assunzione da parte loro di maggiori responsabilità, all'interno dell'organizzazione.

In proposito, l'Agenzia del territorio, anche al fine di dare trasparenza alla politica retributiva attuata, volta ad evidenziare le diversità di ruoli e di responsabilità assegnati al personale dirigenziale, ha reso pubblici i dati relativi alla retribuzione annua lorda ed al premio di risultato erogato, correlato quest'ultimo ai comportamenti organizzativi tenuti ed agli obiettivi operativi raggiunti. Tali dati sono consultabili sul sito *internet* alla voce «Comunicazioni istituzionali» e, sull'*intranet*, nella sezione dedicata alle «Risorse umane».

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
CASERO

(29 gennaio 2009)

GIAI, MICHELONI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la legge finanziaria per il 2008 ha previsto, nell'ambito di un più generale finanziamento di interventi volti a favore delle comunità italiane

all'estero, una dotazione finanziaria diretta alla costituzione del Museo dell'emigrazione italiana, a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri, pari a 2.800.000 euro per l'anno 2008;

nel mese di gennaio del 2008, il Ministro degli affari esteri ha emanato un decreto con cui ha istituito il Museo nazionale dell'emigrazione italiana, detto anche Museo delle migrazioni, con sede in Roma e sotto la responsabilità amministrativa del MAE;

il decreto istitutivo ha anche previsto la costituzione di un Comitato scientifico, composto dai maggiori studiosi italiani del settore, dai responsabili dei musei regionali e locali e dei centri di ricerca esistenti, con il compito di definire il progetto scientifico e quello esecutivo del Museo;

a seguito del decreto-legge n. 93 del 2008 recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie», la dotazione iniziale di 2.800.000 euro è stata decurtata del 50 per cento, e sono ancora da valutare le conseguenze dell'accantonamento previsto per l'anno in corso, in base alle indicazioni contenute nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

dopo circa sei mesi dalla sua costituzione, non è stato ancora convocato il Comitato scientifico, al quale compete di proporre il profilo progettuale del Museo e le linee d'intervento sulle quali fondare l'impegno di spesa delle somme residue;

il mancato impegno delle somme previste nel bilancio del 2008 che, al di là del loro ammontare, costituiscono l'unica dotazione finanziaria prevista nel triennio 2007-2009 per il Museo, comporterebbe la vanificazione dell'intero progetto;

contro questa eventualità si sono dichiarati i maggiori studiosi italiani di migrazioni, i responsabili di quasi tutti i musei italiani dell'emigrazione e diversi dirigenti di musei operanti all'estero, i quali hanno sottoscritto un appello rivolto ai responsabili istituzionali, alle nostre comunità di origine e all'opinione pubblica italiana;

il Museo delle migrazioni consentirebbe, nello stesso tempo, di salvaguardare e trasmettere la memoria di uno dei più profondi fenomeni sociali del nostro Paese, di mettere in rete le istituzioni museali presenti sul territorio nazionale, di costituire un osservatorio sulle nuove mobilità che continuano a manifestarsi, di disporre di un centro di conoscenza, di riflessione e di formazione sugli ingressi nel nostro Paese, di offrire alla vasta platea degli italiani d'origine presente nel mondo un preciso motivo di richiamo e di legame, con comprensibili benefici anche di ordine pratico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda procedere all'immediata convocazione del Comitato scientifico al fine di favorire la definizione di un'iniziale proposta di schema progettuale, che possa consentire l'apertura della fase operativa;

inoltre, quali misure intenda adottare per fare in modo che lo stanziamento residuale intestato al Museo delle migrazioni sia effettivamente

utilizzato e sia evitata, in tal modo, la vanificazione di un progetto, frutto di anni di ricerche, di studi e di preparazione.

(4-00454)

(30 luglio 2008)

RISPOSTA. – Il Ministro degli affari esteri ha firmato, il 3 dicembre 2008, il decreto che istituisce il Museo nazionale dell'emigrazione italiana, in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In relazione al precedente provvedimento erano infatti emerse carenze e difficoltà operative, dovute anche alla tipologia delle risorse che la legge finanziaria aveva destinato all'iniziativa. La natura dei fondi – e lo stanziamento non a regime, bensì per il solo esercizio finanziario 2008 – non consentivano, in particolare, l'acquisizione, il funzionamento e la manutenzione di una struttura *ad hoc*.

Sono stati pertanto avviati contatti tra il Ministero degli affari esteri ed il Ministero per i beni e le attività culturali – nell'ambito della collaborazione instaurata tra le due amministrazioni con il Memorandum d'intesa del 31 luglio 2008 – che hanno consentito di mettere a punto sinergie ed individuare così le modalità per la realizzazione dell'iniziativa.

Il museo avrà la sua sede espositiva nel complesso monumentale del Vittoriano, bene architettonico posto sotto la tutela del Ministero per i beni e le attività culturali. Avrà una struttura a prevalente carattere multimediale, capace di mettere in rete, e quindi in contatto, le numerose iniziative museali dedicate alla tematica, già esistenti in Italia e all'estero. L'obiettivo è quello di rendere accessibile il materiale esistente presso le altre strutture, alla cui consultazione all'interno del museo saranno affiancati pannelli esplicativi di carattere storico-sociologico, e la proiezione di filmati d'epoca.

Il museo – che si prevede poter inaugurare il prossimo 2 giugno 2009 rimarrà nella sede del Vittoriano sino al termine del 2011; ciò consentirà, tra l'altro, di inserirlo nel più articolato progetto delle celebrazioni per il 150º anniversario dell'unità d'Italia. Successivamente è prevista una fase itinerante all'estero, avvalendosi anche della collaborazione della rete degli istituti di cultura.

Il decreto istitutivo prevede anche la creazione di un comitato scientifico presieduto dal Sottosegretario di Stato con delega per gli italiani all'estero e composto – oltre che dal direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri – da sette esperti, scelti tra i rappresentanti delle maggiori associazioni che studiano l'emigrazione, tra i direttori dei musei dell'emigrazione locali o regionali, tra professori universitari della materia, nominati dal Sottosegretario di Stato.

Tale comitato esprime parere sui progetti per la realizzazione del museo e formula proposte e pareri sulle iniziative scientifiche e didattiche, nonché sulla ricerca e la scelta del materiale espositivo. Il Direttore è no-

minato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il comitato scientifico.

Per l'iniziativa in questione la citata legge di bilancio aveva istituito un apposito capitolo di spesa (3155), dotandolo di 2,8 milioni di euro; la manovra finanziaria del maggio 2008 (legge 24 luglio 2008, n. 126), ha però comportato, tra l'altro, la decurtazione del 50 per cento dei fondi destinati al museo.

Inoltre, l'esigenza prioritaria di realizzare la «Prima Conferenza dei Giovani Italiani nel mondo» (anche i fondi per questo progetto erano stati ridotti della stessa percentuale nell'ambito del predetto provvedimento) ha reso necessario recuperare, almeno parzialmente, risorse finanziarie già destinate al museo. Essendo stata operata a tal fine una variazione compensativa di 400.000 euro, la disponibilità finanziaria di cui esso può avvalersi consiste attualmente in 1 milione di euro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANTICA

(29 gennaio 2009)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stata prorogata al 1º gennaio 2009 l'entrata in vigore della normativa che introduce nell'ordinamento giuridico italiano la *class action*, azione collettiva risarcitoria, con la giustificazione di estenderla alla pubblica amministrazione;

la *class action* è lo strumento migliore con cui i semplici cittadini possono essere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell'identica situazione dell'attore;

il Governo avrebbe allo studio modifiche alla suddetta legge per renderla inefficace per i fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, espungendo così i risarcimenti collettivi contro i soggetti che hanno adottato gravissime condotte truffaldine a danno dei risparmiatori;

l'intervento di proroga e quello di modifica della suddetta legge suonano come un gravissimo tradimento alle attese di milioni di risparmiatori già tartassati dalle reiterate malefatte del sistema bancario italiano, quali:

1) l'anatocismo, praticato per oltre mezzo secolo, ossia la ricapitalizzazione trimestrale degli interessi vietata dall'art.1283, norma di carattere imperativo, del codice civile, facendo ricorso ad usi, abusi e soprusi bancari, censurati da numerose sentenze di Cassazione e, da ultimo, dalla sentenza della Suprema Corte, Sezioni Unite n. 21095 del 4 novembre 2004;

2) il risparmio tradito, ossia il saccheggio del risparmio delle famiglie italiane (che ha interessato un milione di risparmiatori italiani) mal consigliate da operatori finanziari in cui avevano piena fiducia, tramite il collocamento di *bond* argentini, Parmalat, Cirio per un controvalore di 50 miliardi di euro, ad un milione di risparmiatori frodati;

3) la mancata applicazione del cosiddetto «decreto Bersani» (decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sull'obbligo delle banche di aumentare i tassi simmetricamente quando la BCE aumenta il costo del denaro. Variazione mai adottata dalle banche che, anzi, si sono sempre limitate ad adeguare velocemente i tassi passivi per la clientela affidata, trascurando e praticamente azzerando i tassi di remunerazione dei depositi;

4) i prodotti derivati, strumenti finanziari che le banche hanno proposto in questi anni a piccoli imprenditori ed enti locali, con il fine apparente di fornire loro una copertura dal caro-tassi, ma con l'effetto concreto di portarli a indebitarsi per milioni di euro;

5) la commissione di massimo scoperto, dichiarata nulla da una sentenza della Corte di cassazione, ossia la percentuale che la banca applica sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre, anche se nel trimestre il cliente affidato è andato in «rosso» per un solo giorno,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga grave, alla luce delle ripetute promesse ai cittadini di offrire loro maggiori tutele, il rinvio dell'introduzione di uno strumento di grande civiltà giuridica, quale la *class action*, che avrebbe garantito l'effettiva tutela collettiva di milioni di risparmiatori ed utenti bancari danneggiati da comportamenti gravi e vessatori di banche, assicurazioni ed altri potentati economici;

se non ritenga che la nuova era per i diritti dei consumatori e risparmiatori traditi, con banche controparti che dovrebbero risarcire le gravissime malefatte perpetrate, rischi invece di essere vanificata a seguito dei *desiderata* di banche, cartelli e monopoli che avrebbero l'effetto di frustrare le istanze sociali provenienti da milioni di cittadini stufi di subire lesioni dei propri diritti ed interessi legittimi, come è accaduto con il cartello anticoncorrenziale delle compagnie di assicurazione, sanzionato nel 2003 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), e con i ben noti scandali finanziari che hanno bruciato i risparmi di una vita di milioni di cittadini.

(4-00554)

(23 settembre 2008)

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'azione collettiva risarcitoria *(class action)* regolata dall'art. 140-*bis* del Codice del consumo, che entrerà in vigore il 29 giugno 2008, ri-

guarda il diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione di somme spettanti a singoli consumatori o utenti che abbiano subito dei soprusi da parte di grandi aziende, in particolare di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali;

l'azione collettiva, più nota come *class action* dal nome che ha assunto negli Stati Uniti, dove è nata e funziona dagli anni Sessanta, è lo strumento migliore con cui i semplici cittadini possono essere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole avrà poi effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell'identica situazione;

la prevista data del 1º luglio 2008 rischia di saltare per le «pressioni» delle associazioni degli industriali, dell'Associazione bancaria italiana (ABI), dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici (ANIA) e di altri potentati economici, che già si sono opposti all'introduzione di uno strumento di grande civiltà giuridica a tutela dei cittadini consumatori, volte a ritardare l'attuazione della legge nel nostro ordinamento;

secondo indiscrezioni apparse sulla stampa, il Governo avrebbe allo studio modifiche alla suddetta legge per renderla inefficace per il passato, espungendo così i risarcimenti collettivi contro i soggetti che hanno adottato gravissime condotte truffaldine a danno dei risparmiatori, da Cirio a Parmalat ai *bond* argentini, prevedendo anche uno slittamento al prossimo anno;

a giudizio degli interroganti, l'intervento di proroga e quello di modifica di una legge prossima all'entrata in vigore, suonerebbero come un gravissimo tradimento alle attese di milioni di cittadini destinatari di comportamenti fraudolenti, ma anche per le imprese che attuano le più corrette regole del mercato,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Governo intende prorogare l'entrata in vigore della suddetta disposizione di legge che regola la *class action* nonostante le ripetute promesse ai cittadini di offrire loro maggiori tutele;

se corrisponda al vero che le industrie, le banche e le assicurazioni stanno operando pressioni relativamente ad alcuni parti della normativa con il rischio di contribuire allo svuotamento dei contenuti di tutela ed efficacia;

se al Governo, oltre all'atteggiamento di Confindustria, ABI ed ANIA, siano giunti rilievi dalla Bankitalia riguardo alla materia di cui in premessa;

se il Governo non intenda disattendere i *desiderata* di banche, cartelli e monopoli che avrebbero l'effetto di frustrare le istanze sociali provenienti da milioni di cittadini stufi di subire lesioni dei loro diritti ed interessi legittimi come è accaduto con il cartello anticoncorrenziale delle Compagnie di assicurazione, sanzionato nel 2003 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ed i ben noti scandali finanziari che hanno bruciato i risparmi di una vita di milioni di cittadini;

quali provvedimenti il Governo intenda assumere al fine di dare attuazione alle proposte avanzate sulla stampa dal Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, in merito ad un'estensione della *class action* ai disservizi e disfunzioni della pubblica amministrazione fino a prevedere sanzioni dure come la rimozione dei dirigenti. (4-00177)

(17 giugno 2008)

RISPOSTA. (*) – Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'articolo 36 ha prorogato al 1º gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina che introduce, nell'ordinamento giuridico italiano, l'azione collettiva risarcitoria di cui all'articolo 140-*bis* del codice di consumo.

Il Governo, tuttavia, ritenendo di dover consentire alle parti interessate e, in particolare, alle associazioni di rappresentanza dei consumatori un più ampio confronto, anche al fine di accogliere talune istanze già avanzate in passato dalle medesime, con il decreto-legge di proroga dei termini, n. 207 del 30 dicembre 2008, all'articolo 19 ha stabilito la proroga dell'entrata in vigore della citata norma al 1º luglio 2009.

Il differimento dell'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 36 della legge sopra citata, oltre che per i motivi già evidenziati, si è resa essenziale per assicurare agli uffici giudiziari una migliore organizzazione della gestione del futuro contenzioso e per un migliore andamento dell'amministrazione della giustizia, allo scopo di evitare distorsioni applicative che potrebbero essere pregiudizievoli sia per gli utenti e consumatori che per le imprese.

Tale proroga, si è resa necessaria anche per poter procedere a una migliore individuazione e coordinamento di specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva e individuare, inoltre, disposizioni processuali ispirate alla concentrazione delle controversie in alcuni tribunali, alla semplificazione ed all'accelerazione del rito, oltre che per una celere liquidazione degli eventuali importi risarcitori.

Il Governo, su iniziativa del Ministero, in data 23 dicembre 2008 ha, quindi, presentato uno specifico emendamento al disegno di legge per lo sviluppo economico attualmente in discussione al Senato (atto Senato n. 1195).

Tale emendamento tiene conto delle motivazioni sopra evidenziate ed introduce una disciplina che estende retroattivamente l'applicazione della nuova normativa agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008, tenendo quindi conto del termine originario previsto per l'entrata in vigore dell'azione collettiva (art. 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), anteriormente alle citate proroghe recate dall'art. 36 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e dall'art. 19 del decreto-legge n. 270 del 30 dicembre 2008.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Ciò precisato, si segnala che con il disegno di legge recante delega al Governo per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (atto Senato n. 847), in corso di approvazione presso il Senato della Repubblica, il Governo ha voluto introdurre specifiche disposizioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori nei confronti della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi.

Tali disposizioni normative sono state oggetto, in sede di esame in Commissione affari costituzionali del Senato, di un dialogo costruttivo con l'opposizione che ha portato a condividere la scelta di introdurre, nell'ambito del predetto disegno di legge, e segnatamente all'articolo 3, una norma specifica in materia di *class action*.

Il citato articolo 3, approvato il 17 dicembre 2008 dal Senato con il voto favorevole dell'opposizione, prevede mezzi di tutela giurisdizionale attivabili nel caso in cui le amministrazioni ed i concessionari di servizi pubblici si discostino dagli *standard* qualitativi ed economici fissati o violino le norme preposte al loro operato.

In tal caso, la richiamata norma stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo introduca disposizioni nel rispetto di alcuni criteri generali, tra i quali il riconoscimento del diritto ad intraprendere l'azione collettiva anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati.

Per quanto attiene ai tempi previsti per l'operatività di tale strumento di tutela, si precisa che i decreti legislativi di attuazione del citato disegno di legge saranno sottoposti all'esame ed all'approvazione del Consiglio dei ministri entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge delega e che gli eventuali decreti correttivi potranno essere emanati entro i successivi 24 mesi.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
MARTINAT

(22 gennaio 2009)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

precedentemente al 1º gennaio 2002, anno nel quale il nostro Paese, in seguito alla sottoscrizione del trattato di Maastricht, ha volontariamente devoluto la prerogativa sovrana del conio della moneta alla Banca centrale europea (BCE) adottando l'euro come valuta avente corso legale nel Paese, due erano i modi più frequenti per approvvigionarsi della nuova moneta necessaria al finanziamento del sistema economico:

il primo sistema consisteva nella collocazione di titoli del debito pubblico effettuata mediante operazioni di mercato aperto, con le quali veniva fornita nuova moneta al Ministero del tesoro. Sino al 1981, per proteggersi dai casi nei quali la domanda di titoli del debito pubblico era inferiore all'offerta, per la Banca d'Italia vigeva l'obbligo di acquisto dei titoli non collocati sul mercato. In pratica la Banca d'Italia non poteva ri-

fiutare il finanziamento del fabbisogno pubblico, anche a costo di creare base monetaria in eccesso. Dal 1981, con l'indipendenza della Banca d'Italia dal Ministero del tesoro, inauguratasi con l'asta dei BoT del luglio 1981, iniziava un nuovo regime di politica monetaria. Si inaugurava, il cosidetto «divorzio» fra Tesoro e Banca d'Italia: una «separazione dei beni» che esimeva la seconda dal garantire in asta il collocamento integrale dei titoli offerti dal primo, liberandola dal precedente obbligo, anche se la prassi fu di fatto mantenuta sino all'adozione della moneta unica;

il secondo sistema di monetizzazione del debito, in caso di disavanzo pubblico, era quello di chiedere alla Banca Centrale di emettere moneta e versarla sul conto che il centro di spesa del governo, gestito dal Ministro del tesoro, aveva aperto presso la Banca d'Italia;

dall'abuso di questa pratica, negli anni 70 e 80, l'economia nazionale ebbe gravi danni a causa del susseguirsi di tassi di inflazione sempre più elevati, come ugualmente accadde per i tassi di interesse, causando un abnorme e inarrestabile aumento del debito pubblico;

gradatamente, nel corso degli anni successivi, si mostrò un'attenzione maggiore alla quantità di moneta emessa ricercando, per le nuove emissioni, una corrispondenza tra la quantità di moneta immessa nel sistema e la ricchezza reale prodotta dal Paese giungendo, nel 1993, alla chiusura del Conto di tesoreria;

tale chiusura fu stabilita con la pubblicazione della legge 26 novembre 1993, n. 483, la cui applicazione portò all'azzeramento del conto di tesoreria e, conseguentemente, del debito contratto dal Ministero del tesoro verso la Banca d'Italia,

si chiede di sapere:

a quanto ammontasse l'importo totale del debito;

se, da parte del Ministero del tesoro, vi sia stata una corresponsione di denaro (o di altri valori) alla Banca d'Italia in cambio della chiusura del conto e, in particolare, se la contropartita fosse rappresentata in titoli del debito pubblico;

nel caso in cui la chiusura del conto di Tesoreria non avesse determinato la cessione di moneta, bensì di titoli del debito pubblico, se questi ultimi siano andati in scadenza;

nell'eventualità positiva, ovvero se alla scadenza dei titoli consegnati alla Banca d'Italia essi siano stati rimborsati, in quale posta di bilancio sia possibile trovarne traccia;

nell'eventualità in cui essi non siano stati ancora rimborsati, ad esempio perché i titoli consegnati erano titoli a lunga scadenza, se essi siano ancora custoditi nel patrimonio di Banca Italia, o se siano stati venduti sul mercato secondario dei titoli;

nel caso ipotizzato di cessione dei titoli sul mercato secondario, in quale posta di bilancio sia possibile trovarne traccia;

se il debito derivato da una procedura che non ha comportato alcun costo per la Banca d'Italia, eccetto i minimi costi di produzione della cartamoneta, sia da considerare un debito senza alcun fondamento economico e giuridico e, quindi, non possa formalmente considerarsi tale;

poiché ci si trova innanzi ad un attivo di patrimonio formatosi in base ad una devoluzione della sovranità monetaria ad un organo diverso dallo Stato, a cui questo dovrebbe appartenere di diritto, ed essendo innanzi ad un attivo formatosi con uno scambio che appare vantaggioso per la sola Banca d'Italia, con sicuro danno dei cittadini i quali, oltre ad avere subito un danno a causa dell'innalzamento dei prezzi generato dall'inflazione causata dalla stampa di una ingente ed eccessiva quantità di moneta al fine di coprire il disavanzo pubblico, hanno visto trasformare il valore di questa moneta ceduta al Tesoro, da positivo in negativo, cioè in debito pubblico che dovrà essere coperto con tassazione presente e futura, nei loro confronti, se il Ministro in indirizzo ritenga giuridicamente possibile richiedere ed ottenere l'annullamento unilaterale di tale debito.
(4-00515)

(15 settembre 2008)

RISPOSTA. – La Banca d'Italia, tramite la segreteria del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha comunicato che ai sensi dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 483, il debito del Ministero dell'economia e delle finanze rappresentato dal saldo del conto corrente per il servizio di Tesoreria, pari a 76.206 miliardi di lire (39.357 milioni di euro), è stato convertito in titoli di Stato con effetto dal 1º gennaio 1994. Tali titoli, costituiti da BTP all'1 per cento con scadenze tra il 2014 e il 2044, sono stati iscritti nell'attivo di bilancio della Banca d'Italia nella specifica voce «Titoli di proprietà – titoli di Stato o garantiti dallo Stato – *ex lege* 483 del 1993 in libera disponibilità».

A partire dal 1999, con l'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria, la Banca d'Italia ha adottato gli schemi di bilancio raccomandati dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea. Sulla base dei criteri di rappresentazione relativi al nuovo schema di stato patrimoniale, i titoli *ex lege* n. 483 del 1993 all'1 per cento sono confluiti nella voce dell'attivo «Crediti verso la pubblica amministrazione».

Nel mese di dicembre 2002, ai sensi dell'art. 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i titoli in questione (39.357 milioni) sono stati oggetto di concambio; con tale operazione, sottoposta al parere preventivo della BCE, tali titoli sono stati ceduti all'emittente in cambio di titoli a rendimento di mercato (con scadenza compresa tra il 2012 e il 2031) per un controvalore complessivo di 17.520 milioni (valore nominale pari a 15.416 milioni). Dall'operazione descritta è emersa una differenza negativa da concambio di 21.837 milioni. Gli effetti dell'operazione e le modalità di copertura della perdita sono stati descritti in dettaglio nella nota integrativa al bilancio 2002 della Banca d'Italia.

Quest'ultima ha, infine, comunicato che a decorrere da tale esercizio, tutti i titoli ricevuti in concambio sono rimasti iscritti nella voce «Crediti verso la pubblica amministrazione» e sino ad oggi non è intervenuta alcuna cessione degli stessi.

Giova precisare che l'art. 1 della legge 26 novembre 1993, n. 483, prevede che «la Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro», in applicazione dell'art. 104, comma 1, del Trattato di Maastricht, il quale dispone che «è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle Banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «Banche centrali nazionali»), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali».

Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge, è stata disposta la soppressione del conto corrente di Tesoreria presso la Banca d'Italia, allora sempre in scoperto per importi rilevanti. Il saldo a debito del tesoro verso la Banca d'Italia, al 31 dicembre 1993, venne trasferito in un conto di transito e, per consolidare tale conto, il passivo monetario è stato convertito in titoli di Stato. Sono stati, dunque, emessi e assegnati alla Banca d'Italia buoni del tesoro poliennali per lire 76.205.757.000 con cedole annuali pari all'1 per cento – cioè al tasso d'interesse passivo precedentemente riconosciuto dal Tesoro alla Banca sullo scoperto di conto:

– BTP 1 per cento emesso il 1º gennaio 1994 con scadenza il 1º gennaio 2014 per un valore nominale di 10.800 miliardi di lire, pari a 5.577.734.510,17 euro;

– BTP 1 per cento emesso il 1º gennaio 1994 con scadenza il 1º gennaio 2019 per un valore nominale di 10.800 miliardi di lire, pari a 5.577.734.510,17 euro;

– BTP 1 per cento emesso il 1º gennaio 1994 con scadenza il 1º gennaio 2024 per un valore nominale di 10.800 miliardi di lire, pari a 5.577.734.510,17 euro;

– BTP 1 per cento emesso il 1º gennaio 1994 con scadenza il 1º gennaio 2029 per un valore nominale di 10.800 miliardi di lire, pari a 5.577.734.510,17 euro;

– BTP 1 per cento emesso il 1º gennaio 1994 con scadenza il 1º gennaio 2034 per un valore nominale di 10.800 miliardi di lire, pari a 5.577.734.510,17 euro;

– BTP 1 per cento emesso il 1º gennaio 1994 con scadenza il 1º gennaio 2039 per un valore nominale di 10.800 miliardi di lire, pari a 5.577.734.510,17 euro;

– BTP 1 per cento emesso il 1º gennaio 1994 con scadenza il 1º gennaio 2044 per un valore nominale di 11.405,76 miliardi di lire, pari a 5.890.581.892,17 euro.

Il 31 dicembre 2002, come stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e la Banca d'Italia in data 24 dicembre 2002, fu disposta un'operazione straordinaria di concambio per il ritiro dal mercato dei suddetti titoli, per un ammontare in valore nominale pari a 39.356.988.953 euro (equivalenti a 76.205.757.000 lire).

Tali buoni poliennali, quindi, sono stati rimborsati anticipatamente e, pertanto, cancellati.

A fronte dei citati titoli ritirati, sono stati assegnati alla stessa Banca titoli più recenti, emessi a condizioni di mercato per un valore nominale pari a 15.416 milioni di euro:

– 21ª *tranche* del BTP cedola 5 per cento 1º agosto 2001 – 1º febbraio 2012 per un valore nominale pari a 2.700.000.000 euro;

– 23ª *tranche* del BTP cedola 6,5 per cento 1º novembre 1997 – 1º novembre 2027 per un valore nominale pari a 7.400.000.000 euro;

– 27ª *tranche* del BTP cedola 5,25 per cento 1º novembre 1998 1º novembre 2029 per un valore nominale pari a 816.182.208,67 euro;

– 41ª *tranche* del BTP cedola 6 per cento 1º novembre 1999 1º maggio 2031 per un valore nominale pari a 4.500.000.000 euro.

Tali BTP, che sono quotati sul Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT), avendo date di scadenza comprese fra il 2012 e il 2031 non sono stati rimborsati e fanno parte del portafoglio titoli di Banca d'Italia.

Il debito, dunque, registrato al valore nominale di rimborso secondo le regole della Procedura dei disavanzi eccessivi di cui all'art. 104 del Trattato di Maastricht, ha subito una diminuzione di circa 23.900 milioni di euro.

Lo Stato italiano deve essere ritenuto debitore a tutti gli effetti in relazione alle sopra elencate passività.

Si soggiunge, infine, che, sempre ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministero, in sostituzione del conto corrente di Tesoreria, per fronteggiare eventuali sfasamenti temporali fra entrate e uscite, ha istituito presso la Banca d'Italia il «Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», che non può presentare saldi a debito. La dotazione iniziale di tale conto è stata costituita da titoli di Stato di diversa scadenza, emessi il 21 dicembre 1993, per un valore nominale complessivo di 31.000 miliardi di lire (pari a circa 16.010,16 milioni di euro), collocati presso la Banca d'Italia con rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Di tale importo, 3.009 milioni di euro, corrispondenti agli originari 6.000 miliardi di lire, scadranno a dicembre 2023, mentre gli altri titoli sono stati già rimborsati.

Il netto ricavo dell'emissione è stato iscritto all'entrata del bilancio statale, ed è stato riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Il comunicato stampa del 31 dicembre 2002, relativo alla citata operazione di rimborso anticipato, è a disposizione degli interroganti.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

COSENTINO

(2 febbraio 2009)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nell'elenco delle associazioni *antiracket* e antiusura del Ministero dell'economia e delle finanze compaiono ben 14 associazioni presenti in Puglia;

tali associazioni svolgono un delicato compito di ausilio alle Prefetture, a quel che sembrerebbe, nell'individuazione dei fenomeni di usura e *racket*;

la delicatezza del compito impone di subordinare l'inserimento nel citato elenco ad un'attenta valutazione dei requisiti delle singole associazioni;

dalla tabella alcune associazioni risultano con un numero di iscritti apparentemente non verosimile o con l'indicazione di recapiti, siti *web* o *e-mail* inesistenti,

l'interrogante chiede di sapere:

con quale cadenza temporale vengano effettuati i controlli sulle associazioni accreditate presso il Ministero o che, comunque, compaiono nell'elenco ufficiale, e quali siano i parametri oggettivi di riferimento in base ai quali le associazioni vengono ritenute idonee per la delicata missione che svolgono;

se dette associazioni risultino nel «volontariato puro» o possano essere titolari di progetti finanziati da Ministeri o da enti locali e con quali controlli sulla correttezza della relativa gestione.

(4-00839)

(24 novembre 2008)

RISPOSTA. – Si fa presente che tramite il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito con la legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 15, vengono erogati contributi a fondazioni ed associazioni riconosciute, che prestano garanzie alle banche e agli intermediari finanziari, al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a coloro (escluse le imprese) che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, hanno difficoltà di accesso al credito.

L'erogazione dei contributi ad associazioni e fondazioni è subordinata alla loro iscrizione in un albo tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è subordinata alla verifica del possesso dei parametri oggettivi richiesti, ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315 e in particolare:

riconoscimento da parte dello Stato o della Regione;

inserimento nello statuto e nell'atto costitutivo dello «scopo della prevenzione dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione», nonché dei criteri specifici di meritevolezza, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti beneficiari delle garanzie e delle modalità di deliberazione collegiale della garanzia;

possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 1996.

Si precisa che alle associazioni e fondazioni che svolgono attività di prevenzione dell'usura non è precluso lo svolgimento di altre attività in campo sociale.

Attualmente, nell'albo tenuto da questa amministrazione risultano iscritte tre fondazioni operative in Puglia, le quali beneficiano dei contributi previsti dall'art. 15 della citata legge n. 108 del 1996, come si può riscontrare dal sito http://www.dt.tesoro .it/AreeDocum/Prevenzion/Antiusura/Normativa-/index.htm.

Le associazioni e fondazioni che hanno beneficiato dei contributi devono inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Ufficio III, della Direzione V, del Dipartimento del Tesoro, del Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'operatività, riferita all'anno precedente, per un controllo formale e sostanziale sull'impiego dei contributi ricevuti.

Qualora dall'esame della predetta relazione emergano problematiche inerenti all'impiego dei contributi secondo modalità non conformi alle disposizioni in vigore, questa amministrazione invita i soggetti beneficiari ad una rapida regolarizzazione.

Nei casi più gravi vengono effettuate delle verifiche *in loco* tramite il personale dell'Ufficio ispettivo centrale, i cui risultati possono avere come conseguenza anche la richiesta di restituzione dei contributi da parte dell'amministrazione e l'eventuale denuncia alla Corte dei conti e/o alla Procura della Repubblica competente.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

COSENTINO

(2 febbraio 2009)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il Comitato interministeriale prezzi (CIP) aveva il compito di procedere al monitoraggio dei prezzi medi del petrolio greggio importato (PGI), tenuto conto dei costi di trasporto, raffinazione e distribuzione e dei prezzi unitari del costo dell'energia;

il CIP fu soppresso con legge n. 573 del 1993 e le sue funzioni furono trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per quanto riguarda i poteri di indirizzo in materia di prezzi e tariffe, in coerenza con il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica nazionale, demandando alla competenza della specifica Autorità, il settore del gas e dell'energia, al fine delle valutazioni di congruità;

l'ultima delibera della competente Autorità sulla quotazione media del PGI risale all'11 marzo 1998, e forniva i parametri del primo semestre 1997;

da quella data, l'Autorità per l'energia fu esautorata dal compito di fornire valutazioni di congruità e pertanto l'ultimo baluardo a difesa degli

interessi della collettività restava l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 424 dell'8 febbraio 2008, sulle pratiche anticoncorrenziali dei petrolieri nella fornitura del *jet fuel* (carburante per aeromobili, quindi anche per la compagnia di bandiera Alitalia), ha giudicato parzialmente infondata la condanna dell'Autorità, respingendo il ricorso dei vettori aerei e dei consumatori;

oggi, pertanto, nessun organo dello Stato controlla e presidia l'andamento del costo dell'energia, a fronte dei poteri dei petrolieri e delle conseguenti rendite di posizione, sicché la valutazione del costo dell'energia è esclusivamente demandata agli operatori di settore che, attraverso una pubblicazione di loro edizione (PLATTS), definiscono quotidianamente le quotazioni per aree geografiche del Pianeta;

nella totale indifferenza del Governo, si assiste ad aumenti enormi del petrolio, che hanno effetti destabilizzanti per gli equilibri socioeconomici del nostro Paese;

del tutto irrilevanti risultano i palliativi che, attraverso la leva fiscale, tentano invano di fornire riparo all'avanzata dei prezzi dell'energia;

nulla lascia presagire una presa di consapevolezza del danno economico arrecato al Paese, nonostante l'ENI sia società controllata dallo Stato e provveda a fornire il 50 per cento del fabbisogno nazionale. L'ENI, infatti, persegue la stessa politica di prezzo degli operatori petroliferi, adeguando i propri ricavi alle indicazioni di prezzo fornite dal WTI americano, quotidianamente riprese da PLATTS. In altre parole, i profitti di ENI (che vanta un rapporto prezzo/utili stabilmente attestato al 9 per cento) sfuggono alle regole ispirate ad una seria valutazione della congruità dei costi in presenza di variegate fonti di approvvigionamento (mercato OPEC, mercati SPOT, estrazione diretta, eccetera), configurando l'ente come monopolista non regolamentato;

gli stessi Paesi produttori denunciano la grave bolla speculativa che funesta il costo del greggio (il prezzo del barile risulta quasi raddoppiato rispetto alle previsioni contrattuali), eppure la domanda di energia in Occidente sta vistosamente diminuendo (negli USA –9 per cento nell'ultimo mese) ma viene falsamente gonfiata da varie strategie, ivi incluse le pratiche finanziarie *(hedge fund*, *future*, eccetera);

in questo quadro anche i protagonisti integrativi del processo produttivo nazionale hanno istituito le più fantasiose gabelle per partecipare alla realizzazione di rilevanti super-profitti. Trasportatori, raffinatori, distributori e concessionari sono tutti impegnati a prelevare premi e *royalties* che contribuiscono a rendere i costi dell'energia tra i più alti in Europa;

a giudizio degli interroganti, si è in presenza del più illecito *trust*. Occorre rompere questo cartello fatto di abusi e intese anticoncorrenziali vietati dalla normativa europea e nazionale. Il controllo dell'attività dell'ENI avrebbe certamente effetto benefico per calmierare i prezzi e innescare meccanismi virtuosi di tutela degli interessi legittimi della comunità nazionale,

si chiede di sapere quali concrete iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere nell'ambito delle proprie competenze per ristabilire i controlli di congruità dei prezzi dell'energia, affinché il recupero di legittimità e trasparenza consenta una vera protezione dei consumatori, del mercato e dell'economia del Paese.

(4-00226)

(25 giugno 2008)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In via preliminare si fa presente che le cause generatrici dell'elevata incidenza dei consumi di tutte le fonti di energia e della percentuale di dipendenza da dette fonti, che assumono una particolare valenza nei confronti del petrolio e dei suoi derivati, vanno ricercate sia nella congiuntura internazionale sia nella struttura interna nel nostro Paese.

Per quanto riguarda l'aspetto internazionale, il notevole incremento della domanda dei prodotti petroliferi da parte dei Paesi emergenti e/o in via di sviluppo, unitamente ai consumi dei Paesi industrializzati occidentali, ha determinato un forte squilibrio tra domanda e offerta, fino alla prima parte del 2008. 1 livelli produttivi non hanno subito i necessari incrementi per motivazioni sia industriali (difficoltà tecniche a reperire nuovi giacimenti per incrementare il potenziale produttivo), sia economiche derivanti essenzialmente dalla strategia dell'offerta mirata a mantenere elevato il prezzo del greggio, assicurando cospicue rendite ai produttori.

A tutto ciò si aggiungono difficoltà di ordine pubblico che nello scacchiere internazionale si identificano nel dissidio fra alcuni Paesi produttori dell'area medio-orientale e i Paesi occidentali per i quali l'approvvigionamento di combustibili fossili ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza.

Per quanto riguarda, invece gli aspetti legati alle condizioni strutturali del nostro Paese, si segnala che la Commissione europea ha deciso di chiudere la procedura di infrazione aperta alla fine del 2005 nei confronti dell'Italia in merito a presunti ostacoli all'ingresso nel mercato della distribuzione carburanti. Infatti con l'articolo 83-*bis* (commi 17-22) della manovra estiva (legge n. 133 del 2008) sono state eliminate tutte le restrizioni indicate dalla Commissione europea nel parere motivato del 27 giugno 2007.

Si tratta, in particolare, delle nuove disposizioni sull'apertura di nuovi punti di distribuzione del carburante, che non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, alle norme di programmazione commerciale a livello locale, alle superfici minime e all'obbligo di attività *non oil*, alle distanze minime, alle restrizioni sugli orari di apertura, alle certificazioni da parte di esperti iscritti ad albi professionali italiani. La piena applicazione di tali norme dovrebbe aumentare la concor-

renza e favorire un abbassamento dei prezzi dei carburanti ai consumatori finali.

La sopraccitata legge n. 133 del 2008, inoltre introduce inasprimenti tributari per le società che operano nella produzione, raffinazione e commercializzazione dei prodotti petroliferi con cospicui profitti. È previsto, infatti, che adeguate strutture di vigilanza, costituite d'intesa con l'Autorità per l'energia e per il gas, provvedano a monitorare il sistema affinché non venga trasferita sui prezzi al consumo di elettricità, gas e prodotti petroliferi l'incremento di tassazione imposta.

Negli ultimi tempi si è assistito, comunque, ad un notevole calo dei prezzi del petrolio, con la conseguente riduzione dei prezzi dei prodotti energetici. Recenti rilevazioni effettuate hanno evidenziato, infatti, una riduzione del prezzo dei carburanti del 30 per cento rispetto ai valori dello scorso mese di luglio 2008.

Tale ribasso dei prezzi del petrolio, e delle altre materie prime, rappresenta un sollievo per i consumatori che già dal corrente mese di gennaio 2009 potranno beneficiare delle riduzioni delle bollette dell'elettricità e del gas che proseguiranno anche in primavera. È previsto, infatti, che con le revisioni di aprile e di giugno, le riduzioni saranno ancor più significative.

Si segnala, infine, che l'art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto decreto anticrisi) ha introdotto per le famiglie numerose e in condizioni di disagio economico il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a partire dal 1º gennaio 2009. Il *bonus* gas, insieme al *bonus* elettricità, già in vigore, costituiranno, quindi, un nuovo significativo sostegno al reddito delle famiglie meno abbienti che beneficeranno di riduzioni aggiuntive del 15 per cento circa.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
MARTINAT

(22 gennaio 2009)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in un documento del Comitato nazionale di Bioetica del 2001 si dedicava un intero capitolo al «dolore nel parto» e al giovamento apportato dall'utilizzo di tecniche di anestesia locale ed epidurale. Vi si sosteneva che la decisione se praticare o meno tale anestesia «deve essere riservata ad ogni singola donna sulla base di un'informazione corretta sui vantaggi, i rischi e le possibilità delle due soluzioni», e ancora si evidenziava come «il diritto della partoriente di scegliere un'anestesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza»;

in Paesi quali la Gran Bretagna e la Francia le tecniche di anestesia epidurale sono utilizzate dal 70 per cento delle partorienti, dal 90 per cento negli Usa. In Italia gli unici dati risalgono al 2001, anno in cui un rapporto Istat fornisce anche un interessante profilo sociologico delle donne che fanno ricorso al parto senza dolore, dal quale si rileva che «Complessivamente il 63,3 per cento delle partorienti non è stato sottoposto a nessun tipo di anestesia. (...) Soltanto per l'11,2 per cento dei parti spontanei è stata fatta l'anestesia; il 7,2 per cento locale, il 3,7 per cento epidurale»;

è rilevato che, nella prospettiva di evitare il dolore, la frequenza dei parti effettuati mediante taglio cesareo in Italia è in costante aumento: da una percentuale del 11,2 per cento nel 1980, all'attuale 38 per cento (con un picco del 45,4 per cento nelle regioni meridionali). Quest'ultimo, oltre ad essere il dato più alto fra i Paesi dell'Unione europea, è più di due volte superiore a quello raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 1985 (pari al 15 per cento) ed è in contrasto con le stime che indicano il rischio di mortalità materna per cesareo da due a quattro volte superiore rispetto al parto vaginale;

nel corso di una seduta della Camera dei deputati del 3 marzo 2004, il Governo, tramite l'allora Sottosegretario per la salute Antonio Guidi, ha accettato due mozioni per favorire le tecniche analgesiche durante il travaglio (Magnolfi ed altri 1-00316 e Castellani ed altri 1-00332). Volontà espressa anche con un voto pressoché unanime dei parlamentari (solo 3 contrari e 11 astenuti a fronte di 435 presenti);

nel corso della XV Legislatura, la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera aveva adottato un testo base sul parto, che assorbiva anche un disegno di legge governativo dove si promuoveva il parto senza dolore, con un'adesione unanime dei Gruppi politici, che tuttavia non fu possibile approvare neanche in sede referente a causa del termine anticipato della Legislatura;

in data 23 aprile 2008 è stato presentato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che stabilisce, all'articolo 37, comma 3, che «Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale nelle strutture individuate dalle Regioni e all'interno di appositi programmi volti a diffondere l'utilizzo delle procedure stesse»;

il 25 giugno 2008, il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali Maurizio Sacconi, nel corso di un'audizione in XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati, ha riferito che i nuovi Lea, voluti dall'ex Ministro della salute Livia Turco, per «rimpolpare» le prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale, non esistono per una ragione oggettiva: «la Corte dei Conti non li ha registrati»;

osservato che fino a quando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non sarà emanato, saranno molte le donne che continueranno a partorire con dolore loro malgrado o a ricorrere, anche quando sarebbe evitabile, al parto cesareo, con costi per il Servizio sanitario nazionale ben

più elevati rispetto all'espletamento di parti naturali con analgesia epidurale,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare affinché le tecniche di analgesia per l'espletamento del parto naturale vengano incluse fra le prestazioni garantite a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza.

(4-00237)

(27 giugno 2008)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Preliminarmente va precisato che le procedure analgesiche adottate nel corso del parto vaginale sono già incluse nei Livelli essenziali di assistenza, anche se la loro diffusione risulta ancora carente all'interno delle strutture pubbliche, per motivi attinenti, tra l'altro, ai costi connessi all'attivazione di un servizio anestesiologico, operante 24 ore su 24 in tutti i giorni della settimana, per fare fronte alle richieste non programmabili delle partorienti.

L'obiettivo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, approvato nella precedente Legislatura, che viene riportato nello stesso atto parlamentare, era quello di impegnare le Regioni a garantire una risposta adeguata alla richiesta del controllo del dolore durante il travaglio ed il parto, almeno in un certo numero di strutture regionali (tendenzialmente in tutte le strutture di ricovero con oltre 1.200 parti all'anno e, ove tali strutture non fossero presenti, in almeno una o più strutture nel territorio regionale), attivando contestualmente iniziative formative mirate a diffondere le competenze professionali necessarie.

Con il rilievo n. 85 del 24 giugno 2008 la Corte dei conti ha operato fondamentalmente due tipi di rilievi.

Il primo si riferiva all'esigenza di una più specifica e dettagliata quantificazione della stima degli ulteriori oneri finanziari derivanti dall'inserimento di nuove prestazioni per alcune delle tipologie assistenziali: ad esempio, nuovi dispositivi protesici per l'assistenza protesica, nuove vaccinazioni nella assistenza collettiva, eccetera.

Il secondo aspetto ineriva alla necessità che i processi di deospedalizzazione, condizione per rendere realizzabile la possibilità di conseguire economie di portata pari o superiore ai maggiori costi connessi alle citate nuove prestazioni, fossero resi cogenti attraverso uno specifico richiamo nel testo. In particolare, la Corte ha sostenuto che «risulta necessaria l'individuazione, nel provvedimento, della strumentazione normativa per la realizzazione certa di risparmi così imponenti, in particolare in conseguenza della riduzione dell'offerta ospedaliera».

Poiché i suddetti rilievi avrebbero comportato modifiche al testo, da concertare con altri soggetti istituzionali (Ministero dell'economia e delle finanze e Regioni) si è ritenuto necessario revocare il provvedimento.

Una soluzione concordata con le Regioni e le Province autonome sarà oggetto di confronto nell'ambito dell'Intesa prevista dall'art. 79, comma 1-*bis*, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui stipula è propedeutica all'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato per gli anni 2010 e 2011.

Va precisato inoltre che i tempi che risulteranno necessari per la revisione del provvedimento normativo dipenderanno dall'andamento del confronto con le Regioni e Province autonome circa le misure necessarie al processo di efficientamento dell'offerta ospedaliera e alla correlata certezza di realizzare risparmi adeguati a fornire una copertura finanziaria adeguata per i nuovi Livelli essenziali di assistenza.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

FAZIO

(29 gennaio 2009)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 23 settembre 2008 sono entrate in vigore le disposizioni del decreto ministeriale 30 luglio 2008 recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»;

in particolare, il decreto citato dispone l'affissione «nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche» di due tabelle (allegati 1 e 2 del decreto): una tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica ed una tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza;

l'inosservanza delle disposizione del suddetto decreto è sanzionata con la chiusura del locale inadempiente, dai 7 ai 30 giorni,

si chiede di sapere:

se la *ratio* del provvedimento in oggetto sia quella di diffondere capillarmente le informazioni sugli effetti che l'assunzione di alcolici ha nell'organismo, a seconda del sesso, del peso, della bevanda ingerita, al fine di un consumo consapevole e di una guida responsabile;

in caso affermativo, per quale ragione il provvedimento abbia come destinatari solamente titolari e gestori di discoteche o ritrovi «ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche» e non già tutto il complesso dei locali dove si vendono e/o somministrano alcolici;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale ingiustificata limitazione si estrinsechi in un trattamento vessatorio nei confronti di titolari e gestori di discoteche e affini, nei cui confronti vige già il divieto di vendita e somministrazione di alcolici dopo le ore 2 di notte (divieto non ope-

rativo, per esempio, rispetto ad un chiosco installato nel parcheggio della discoteca);

più in generale, se non ritenga che l'obiettivo, assolutamente condiviso dagli interroganti, di fornire ai consumatori, soprattutto se giovani, informazioni corrette e complete sulle conseguenze derivanti dall'uso di alcolici abbia bisogno di strategie di comunicazione efficaci e incisive che vadano ben al di là dell'affissione, peraltro molto limitata, di tabelle complesse e di difficile lettura.

(4-00568)

(24 settembre 2008)

RISPOSTA. – Si precisa preliminarmente che l'art. 6 del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante: «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione», stabilisce che «tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre apposite tabelle che riproducano a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo».

Pertanto, il Ministero ha provveduto con decreto del 30 luglio 2008 a determinare il contenuto delle suddette tabelle; l'individuazione dei locali nei quali vige l'obbligo di esporre le tabelle non deriva dal decreto ministeriale citato, ma dalla legge n. 160 del 2007.

Si è peraltro registrato un interesse ad esporre le tabelle anche da parte dei gestori di bar o, comunque, di locali nei quali non necessariamente si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche; tale interesse costituisce un indice certamente positivo circa una più diffusa sensibilizzazione sul tema del danno causato dall'abuso di alcol, in particolare per la guida di autoveicoli in stato di ebbrezza.

In merito ai quesiti posti nell'atto parlamentare, si precisa che la necessità di prevenire l'abuso alcolico è stata già prevista nel Piano nazionale alcol e salute, definito dal Ministero ed approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2007.

Nell'area strategica «Informazione/Educazione», il Piano richiama ad un'incisiva collaborazione con il mondo della scuola (dalla materna alle superiori) per l'adozione di programmi di promozione della salute di ampio respiro, in cui trovino spazio adeguato le misure di prevenzione del danno alcolcorrelato, lo sviluppo nei bambini e nei ragazzi delle cognizioni necessarie per adottare scelte salutari ed anche l'orientamento comportamentale utile a fronteggiare le pressioni sociali al bere.

La prevenzione dei problemi alcolcorrelati tra i giovani costituisce anche uno specifico obiettivo del programma governativo quadro «Guadagnare Salute – Rendere più facili le scelte salutari», con il quale l'amministrazione ha inteso promuovere, tramite strategie intersettoriali, da condurre in collaborazione con altri Ministeri e soggetti interessati, gli stili di vita salutari utili a contrastare i fattori di rischio per la salute, tra cui l'alcol.

Nel programma è prevista la realizzazione di:

– campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione adulta, (genitori ed educatori), finalizzate a informare sugli specifici danni che l'alcol produce nell'età giovanile e a trasmettere un corretto orientamento nei confronti delle bevande alcoliche;

– interventi educativi nelle scuole, secondo programmi validati sul piano dell'efficacia;

– formazione *ad hoc* dei lavoratori addetti alla distribuzione e vendita delle bevande alcoliche, per responsabilizzare gli stessi ad un maggiore impegno al rispetto del vigente divieto di somministrazione ai minori di 16 anni.

Si precisa infine che il Ministero già da alcuni anni realizza campagne nazionali di comunicazione sui rischi dell'abuso alcolico che hanno come *target* prioritario il mondo giovanile.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali
FAZIO

(29 gennaio 2009)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Commissione europea ha fatto pervenire allo Stato italiano una nota di messa in mora, relativamente all'applicazione dell'articolo 226 del trattato istitutivo della Comunità europea, concernente il registro italiano dei dispositivi medicali;

tale nota riguarda le modalità di registrazione di prodotti medicali comunitari in Italia, definite dall'art. 1, comma 409, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) come modificato dall'art. 1, comma 825, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

tali modalità prevedono che, per l'inserimento nella banca dati del repertorio dei dispositivi medici per accedere al Servizio sanitario nazionale, i produttori e distributori siano tenuti al pagamento di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo di una stessa categoria e debbano dotarsi di una firma elettronica (messa in commercio unicamente da una ditta italiana) per l'accesso al programma di forniture del Servizio stesso;

la Commissione ha rilevato che i dispositivi medicali di un altro paese della Comunità europea non devono essere registrati in Italia, visto

che esistono direttive comunitarie alle quali ciascun Stato membro deve attenersi (90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE) e che esiste una non proporzionalità delle informazioni richieste per l'accreditamento dei dispositivi medicali e, inoltre, vi è l'obbligo di registrazione nella banca dati italiana, necessaria per la commercializzazione nel Servizio sanitario nazionale;

dal 1º gennaio 2009 nessun dispositivo medico può essere acquistato e utilizzato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale se privo di numero identificativo e non inserito nel Repertorio pubblico;

l'Italia ha due mesi di tempo per rispondere alla Commissione europea,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla nota inoltrata dalla Commissione europea.

(4-00818)

(18 novembre 2008)

RISPOSTA. – Il Ministero ha dato riscontro nei tempi richiesti alla lettera di costituzione in mora, trasmessa dalla Commissione europea, concernente il «Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici» (decreto ministeriale 20 febbraio 2007).

Per quanto attiene le specifiche contestazioni segnalate nell'atto parlamentare, si riassumono le risposte fornite alla stessa Commissione.

In merito alla estensione della registrazione a tutti i dispositivi medici, anche a quelli di fabbricanti stabiliti nell'Unione europea, occorre precisare che la Commissione contesta solo l'estensione dell'obbligo di registrazione ai dispositivi di classe I e ai sistemi e *kit* assemblati (art. 12, paragrafo 2, primo comma della direttiva 93/42/CE), anche quando il fabbricante/mandatario non sia italiano, ricordando che la limitazione a tal riguardo prevista dalla direttiva (che fa gravare l'obbligo della registrazione sui soli fabbricanti/mandatari e assemblatori nazionali) sarebbe stata prevista in considerazione del basso rischio di tali prodotti.

In proposito, il Ministero ha sottolineato che, nonostante la direttiva citata preveda la realizzazione di una banca dati comunitaria (Eudamed), alla quale gli Stati membri possono fare riferimento per attingere dati al fine della sorveglianza del mercato, di fatto questa non risulta ad oggi pienamente operativa e fruibile per una serie di ragioni:

1. si tratta di una banca dati nella quale il riversamento dei dati nazionali non è al momento obbligatorio per gli Stati membri;

2. la stessa contiene ad oggi solo un numero poco significativo di dati, relativi ad un numero ridotto di dispositivi medici e, pertanto, non costituisce uno strumento di consultazione di sufficiente utilità per gli Stati membri;

3. non è possibile prendere in considerazione alcuna altra modalità di raccolta delle informazioni dagli altri 26 Stati membri, che possa considerarsi idonea a fornire tutti i dati di cui l'amministrazione italiana,

come quella di ogni altro Stato membro, può avere necessità di disporre, talora anche in tempi rapidi, per esigenze di tutela della salute pubblica;

4. le informazioni delle quali Eudamed prevede la raccolta potrebbero risultare insoddisfacenti per le esigenze di sorveglianza del mercato.

A parere del Ministero, pertanto, permane la legittimità di procedere ad una raccolta di dati completa, anche per i dispositivi di classe I e di sistemi e *kit* assemblati *ex* art. 12, paragrafo 2, comma 1, della direttiva 93/42/CEE, con fabbricante/mandatario non italiano, a tutela della salute pubblica, nel rispetto del Trattato dell'Unione europea, in assenza di strumenti comunitari utilizzabili per tale finalità.

Inoltre, va sottolineato che tra i dispositivi della classe I vi sono numerosi prodotti e strumenti, sempre più frequentemente messi in commercio vantando discusse proprietà «miracolistiche», i quali presentano rischi che, pur non giungendo al danno diretto alla persona, causano ritardo diagnostico o terapeutico, oltre a costituire truffe a carico dei cittadini.

Appare, pertanto, perlomeno opinabile che non si consenta agli Stati membri di raccogliere informazioni su tali prodotti qualora siano marcati al di fuori del proprio territorio.

Tuttavia, per favorire la soluzione del contenzioso in corso e tenuto conto della prossima adozione obbligatoria della Eudamed da parte degli Stati membri, il Ministero ritiene che si possa rinunciare alla raccolta sistematica di informazioni per tutti i dispositivi di classe I e per i sistemi e *kit ex* art. 12, paragrafo 2, comma 1, della direttiva citata, in considerazione della più bassa classe di rischio.

In caso di accoglimento favorevole della proposta da parte della Commissione europea, si provvederà a modificare il decreto 20 febbraio 2007, prevedendo che lo stesso non si applichi ai dispositivi medici e ai *kit* assemblati di cui al citato art. 12, il cui fabbricante/assemblatore o mandatario per l'Europa non sia residente in Italia.

L'Italia si riserva di utilizzare la banca dati per raccogliere le informazioni che i fabbricanti/assemblatori e mandatari non italiani dovrebbero in ogni caso fornire alle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale (SSN), in maniera centralizzata, in occasione della prima procedura di acquisto alla quale essi partecipano. I dati verranno raccolti solo con questa modalità, una volta sola (salvo necessità di aggiornamento delle informazioni fornite) ed esclusivamente dai soggetti che vendono prodotti al SSN (e non da tutti i fabbricanti/assemblatori e mandatari non italiani).

Nelle modifiche da apportare al suddetto decreto sarà stabilito che le stesse informazioni non devono essere richieste in occasione delle successive partecipazioni a procedure di acquisto da parte del SSN.

Inoltre con la previsione dell'esclusività di questa modalità d'invio delle informazioni non dovrà essere richiesto il pagamento della attuale tariffa di 100 euro, che pertanto costituirà, anch'essa, oggetto di modifica legislativa.

Con tale nuovo sistema non verrà raccolto alcun dato dai fabbricanti/assemblatori e mandatari non italiani che non vendano i prodotti al SSN, a

favore degli operatori commerciali, in linea con la prospettiva di informatizzazione delle procedure di gara.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate sull'onerosità per i fabbricanti o loro delegati, della comunicazione delle informazioni richieste e la possibile sproporzione rispetto al fine che si intende raggiungere, secondo la Commissione europea le informazioni richieste dagli Stati membri dovrebbero garantire la «rapida identificazione dell'operatore economico responsabile del dispositivo», mentre «altre informazioni, che possono avere un interesse ma che non sono necessarie ai fini della sorveglianza del mercato o della vigilanza, non devono, in linea di principio, essere obbligatoriamente fornite».

La Commissione ritiene, quindi, che l'Italia sia andata «al di là di quanto necessario e proporzionale rispetto al fine di ottenere una sorveglianza di mercato e un sistema di vigilanza efficaci».

Questo Ministero ha ribadito la congruità dei dati richiesti, alla luce anche del fatto che nella direttiva non vengono specificati quali siano «i dati relativi ai dispositivi medici» che possono essere richiesti.

In ogni caso, la competente Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, congiuntamente alla Commissione unica dei dispositivi medici, condividendo l'intento della Commissione di «individuare una soluzione rapida ed efficiente» al contenzioso, ha riesaminato la lista delle informazioni attualmente richieste al fine di provvedere ad un loro snellimento.

Riguardo, poi, alla possibile introduzione di un ulteriore requisito per la commercializzazione di prodotti già recanti il marchio CE, dal momento che si richiede un numero di iscrizione alla banca dati medesima («numero di repertorio», peraltro a fronte del pagamento di una tariffa pari a 100 euro), la Commissione ha evidenziato che tale numero sembra connotarsi come ulteriore requisito essenziale per poter partecipare ad appalti pubblici finalizzati all'acquisizione di dispositivi medici da parte delle strutture del SSN.

A tale proposito, si rileva che il «numero di repertorio» è finalizzato esclusivamente ad attestare l'avvenuta comunicazione di informazioni al sistema centralizzato senza alcuna implicazione in merito alla conformità del dispositivo alle direttive comunitarie.

Poiché, comunque, la banca dati, oltre ad essere utilizzata per l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 14 della citata direttiva 93/42/CE, costituirà anche la modalità unica e gratuita per la raccolta di informazioni su tutti i dispositivi da vendersi alle strutture pubbliche, il «numero di repertorio» costituirà un codice utile alle strutture del SSN per la ricerca delle informazioni inserite nel *database*; al fine di migliorare il livello dell'informazione agli utenti, quanto sopra esposto verrà esplicitato in occasione della modifica del decreto ministeriale citato, allorché saranno apportate alla banca dati le modifiche individuate nella lettera inviata alla Commissione europea.

Infine, sulle norme applicabili alla firma elettronica, previste nella direttiva 1999/93/CE, si fa presente che la richiesta, presentata direttamente

da aziende che non hanno una sede o un soggetto che notifica per loro conto in Italia, è riferita a poche unità. Si precisa, altresì, che l'Italia ha una legislazione avanzata in tema di firme elettroniche e che il Ministero ha inteso agevolare gli operatori del settore integrando pienamente gli strumenti *(smart card* ed altri) di firma elettronica qualificata (firma digitale) all'interno della Banca dati dei dispositivi medici. Tale integrazione, pur rappresentando una semplificazione operativa per coloro che hanno in carico la notifica dei dispositivi, è risultata di complessa attuazione per quanto concerne i certificati di firma elettronica rilasciati da autorità di certificazione extranazionali; è stata comunque individuata un'idonea soluzione tecnica che consente di acquisire firme elettroniche ai sensi della Direttiva 1999/93/CE.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, salute e politiche sociali

FAZIO

(29 gennaio 2009)

SIBILIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Si chiede di conoscere quali disposizioni di legge impediscano di dare attuazione all'art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 circa la istituzione dei distretti idrografici per macroaree, atteso che tale istituzione comporterebbe la soppressione di sette Autorità di bacino nazionali istituite dalla legge n. 183 del 1989, di 16 Autorità di bacino interregionali e di un numero consistente di Autorità di bacino regionali conseguendo significativi risparmi della spesa pubblica.

(4-00224)

(25 giugno 2008)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 63, prevedeva la soppressione delle Autorità di bacino *ex* legge n. 183 del 1989 e l'istituzione delle nuove Autorità di bacino distrettuali, rimandando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla emanazione della parte III del decreto legislativo, la regolazione del trasferimento e le attribuzioni delle funzioni e del personale dalle vecchie autorità a quelle nuove.

La ripartizione geografica del territorio nazionale in distretti idrografici è, invece, definita dall'articolo 64 dello stesso decreto, che prevede l'istituzione di otto distretti attraverso la razionalizzazione e l'accorpamento delle esistenti Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Come è noto, il citato decreto legislativo è entrato in vigore alla fine della XIV Legislatura e l'atto costitutivo delle nuove Autorità non fece in tempo ad essere emanato.

Nella XV Legislatura, il Governo Prodi ha emanato un provvedimento, il decreto legislativo correttivo n. 284 del 2006 del 8 novembre 2006, di proroga delle esistenti Autorità di bacino, che, di fatto, non ha risolto la questione dell'attribuzione delle competenze ai nuovi distretti che, ai sensi delle disposizioni comunitarie, risultano formalmente istituiti. La sopravvivenza transitoria è stata prevista sino all'entrata in vigore di un apposito decreto legislativo correttivo, che avrebbe regolato i nuovi enti.

Il termine della delega è tuttavia trascorso e con esso deve ritenersi esaurito il periodo transitorio per il quale le Autorità di bacino potevano agire in pienezza di poteri.

Pertanto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di dare piena e corretta attuazione alle previsioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e superare l'attuale situazione di *impasse* dettata dalla vigenza della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (cosiddetta direttiva Acque) che prevede la scadenza per le Autorità di bacino attuali nel dicembre 2009, ha promosso la regolazione della materia di cui è stato approvato il decreto-legge n. 208 del 22 dicembre 2008, attualmente in corso di conversione con disegno di legge Atto Senato n. 1306, recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente».

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare

MENIA

(27 gennaio 2009)